

COMUNE DI COMISO

**NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO 2021**

INDICE

Nota integrativa al bilancio	1
Quadro normativo di riferimento	
Criterio generale di attribuzione dei valori contabili	
Eredità contabile del consuntivo precedente	2
Effetti della precedente gestione sul nuovo bilancio	
Sintesi dei dati finanziari a consuntivo	
Consistenza patrimoniale	
Parametri di deficit strutturale	
Altre considerazioni sul consuntivo precedente	
Situazione contabile del nuovo bilancio	4
Equilibri finanziari e principi contabili	
Composizione ed equilibrio del bilancio corrente	
Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti	
Previsioni di cassa	
Altre considerazioni sulla situazione contabile	
Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità	8
Rilevanza e significatività di taluni fenomeni	
Spesa per il personale	
Dinamica della forza lavoro	
Livello di indebitamento	
Esposizione per interessi passivi	
Partecipazioni in società	
Disponibilità di enti strumentali	
Gestione dei servizi a domanda individuale	
Costo dei principali servizi a domanda individuale erogati	
Altre considerazioni sulla gestione	
Accantonamenti in fondi rischi - il nuovo fgdc 2021	13
Nota illustrativa sul disavanzo di amministrazione.	16
Aspetti finanziari o patrimoniali monitorati	17
Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo	
Risultato di amministrazione (presunto o definitivo)	
Avanzo o disavanzo applicato in entrata	
Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato	
Composizione del fondo pluriennale vincolato	
Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata	
Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità	
Accantonamenti in fondi rischi	
Obiettivo di finanza pubblica	
Altre considerazioni sui fenomeni monitorati	
Criteri di valutazione delle entrate	25
Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni	
Tributi	
Trasferimenti correnti	
Entrate extratributarie	
Entrate in conto capitale	
Riduzione di attività finanziarie	
Accensione di prestiti	
Anticipazioni	
Altre considerazioni sulle entrate	

Criteri di valutazione delle uscite	30
Stanzamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni	
Spese correnti	
Spese in conto capitale	
Incremento di attività finanziarie	
Rimborso di prestiti	
Chiusura delle anticipazioni	
Altre considerazioni sulle uscite	
Fenomeni che necessitano di particolari cautele	34
Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito	
Modalità di finanziamento degli investimenti	
Principali investimenti previsti nel triennio	
Garanzie prestate	
Impieghi finanziari in strumenti derivati	
Debiti fuori bilancio in corso formazione	
Altre considerazioni su fenomeni particolari	
Conclusioni	38
Considerazioni finali e conclusioni	

1 Nota integrativa al bilancio

1.1 Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento.

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" (D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che "(...) le amministrazioni pubbliche (...) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (...)" (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n.13 - Neutralità e imparzialità);
- il sistema di bilancio, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n.14 - Pubblicità);
- il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).

1.2 Criterio generale di attribuzione dei valori contabili

Il bilancio triennale, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n.2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n.3 - Universalità);
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n.4 - Integrità).

2 Eredità contabile del consuntivo precedente

2.1 Effetti della precedente gestione sul nuovo bilancio

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibili con la conservazione dell'equilibrio tra entrate e uscite. Questo obiettivo va rispettato a preventivo, mantenuto nella gestione e poi conseguito, compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo. Ma il risultato di ogni esercizio non è un'entità autonoma, perché va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare. L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo documento contabile richiamati nella Nota integrativa.

Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo, la consistenza patrimoniale e la situazione dei parametri di deficit strutturale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Nota integrativa.

Di seguito riportiamo gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

2.2 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio disponibile e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell'anno (incassi e pagamenti in C/competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti in C/residui). I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se già costituito nell'esercizio, denota la presenza di impegni di spesa finanziati ma imputati in esercizi futuri.

Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto, come di seguito riportato, non ha prodotto né sta producendo effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione delle previsioni di entrata e uscita da destinarsi al nuovo bilancio.

L'ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con urgenza e ricorrere, ove la situazione lo richiedesse, all'operazione di salvaguardia degli equilibri prevista dalla norma.

Situazione finanziaria rendiconto		Composizione		Totale
Situazione al 31-12-2019		Residui	Competenza	
Fondo di cassa iniziale	(+)	13.984.451,18	-	13.984.451,18
Riscossioni	(+)	6.477.279,68	25.124.717,59	31.601.997,27
Pagamenti	(-)	6.248.702,56	26.270.214,05	32.518.916,61
Situazione contabile di cassa				13.067.531,84
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12	(-)			0,00
Fondo di cassa finale				13.067.531,84
Residui attivi	(+)	28.381.009,60	14.022.452,74	42.403.462,34
Residui passivi	(-)	15.425.253,78	9.475.842,85	24.901.096,63
Risultato contabile				30.569.897,55
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)			529.916,56
FPV per spese in conto capitale (FPV/U)	(-)			1.094.512,18
Risultato effettivo				28.945.468,81

2.3 Consistenza patrimoniale

Lo stato patrimoniale sintetizza, prendendo in considerazione i macro aggregati di sintesi, la ricchezza complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività. Il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro. Per questo motivo sono indicate, in sequenza, le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall'attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi. Anche il prospetto del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi definite secondo un criterio diverso da quello adottato per l'attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa dell'elemento. Per questo motivo sono indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la ricchezza netta dell'ente locale.

Quest'ultimo importo ha assunto un valore positivo (eccedenza dell'attivo sul passivo) e denota, quindi, una situazione di equilibrio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati l'ultimo rendiconto disponibile.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun

intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Attivo	2019	Passivo	2019
Crediti verso P.A. fondo di dotazione	0,00	Fondo di dotazione	0,00
Immobilizzazioni immateriali	70.378,69	Riserve	44.453.792,92
Immobilizzazioni materiali	49.578.776,13	Risultato economico d'esercizio	-19.884.552,59
Immobilizzazioni finanziarie	368.938,00	Patrimonio netto	24.569.240,33
Rimanenze	10.191,39		
Crediti	22.845.817,16	Fondo per rischi ed oneri	50.000,00
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	Trattamento di fine rapporto	0,00
Disponibilità liquide	13.067.531,84	Debiti	61.322.392,88
Ratei e risconti attivi	0,00	Ratei e rsconti passivi	0,00
		Passivo (al netto PN)	61.372.392,88
Totale	85.941.633,21	Totale	85.941.633,21

2.4 Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale.

Il nuovo sistema di parametri si compone di 8 indicatori individuati all'interno del Piano degli indicatori allegato al rendiconto d'esercizio dell'ente (7 sintetici ed uno analitico), che sono stati poi parametrizzati con l'individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività.

L'attenzione del legislatore si è concentrata sui seguenti elementi ritenuti idonei a valutare il possibile insorgere di una situazione di deficitarietà: capacità di riscossione delle entrate; indebitamento (finanziario, emerso o in corso di emersione, improprio); disavanzo; rigidità della spesa.

Dal punto di vista prettamente tecnico, gli indicatori di tipo sintetico sono i seguenti:

- Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti
- Incidenza incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
- Anticipazione chiuse solo contabilmente
- Sostenibilità debiti finanziari
- Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio
- Debiti riconosciuti e finanziati
- Debiti in corso di riconoscimento sommati ai debiti riconosciuti e in corso di finanziamento
- Effettiva capacità di riscossione (riscossioni rispetto agli accertamenti) riferita al totale delle entrate.

La situazione di deficitarietà strutturale, se presente, può ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati l'ultimo rendiconto disponibile.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Denominazione indicatore	Rendiconto 2019	
	Entro soglia	Fuori soglia
Incidenza spese rigide su entrate correnti	✓	
Incidenza incassi entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	✓	
Anticipazioni chiuse solo contabilmente	✓	
Sostenibilità debiti finanziari	✓	
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio		✓
Debiti riconosciuti e finanziati	✓	
Debiti in corso di riconoscimento o in corso di finanziamento	✓	
Effettiva capacità di riscossione		✓

2.5 Altre considerazioni sul consuntivo precedente

3 Situazione contabile del nuovo bilancio

3.1 Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del *principio n.16 - Competenza finanziaria*).

Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Peg), pertanto, sarà formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del *principio n.17 - Competenza economica*).

Le previsioni sui primi due anni sono state quantificate, ove possibile, partendo dalle corrispondenti poste già comprese nel secondo e nel terzo anno dell'ultimo documento di programmazione triennale, ripreso nella sua versione più aggiornata, e procedendo poi a riformulare gli stanziamenti sulla scorta delle esigenze attuali e secondo le regole contabili in vigore. Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti. Il prospetto riporta la situazione complessiva di equilibrio ed evidenzia il pareggio nella competenza.

Equilibrio di bilancio 2021 (Stanziamenti)	Entrate (+)	Uscite (-)	Risultato (+/-)
Corrente	58.094.834,63	58.094.834,63	0,00
Investimenti	20.729.068,11	20.729.068,11	0,00
Movimento di fondi	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto di terzi	8.083.500,00	8.083.500,00	0,00
Totale	86.907.402,74	86.907.402,74	0,00

Equilibrio di bilancio 2022 (Stanziamenti)	Entrate (+)	Uscite (-)	Risultato (+/-)
Corrente	44.341.645,14	44.341.645,14	0,00
Investimenti	37.259.101,99	37.259.101,99	0,00
Movimento di fondi	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto di terzi	8.083.500,00	8.083.500,00	0,00
Totale	89.684.247,13	89.684.247,13	0,00

Equilibrio di bilancio 2023 (Stanziamenti)	Entrate (+)	Uscite (-)	Risultato (+/-)
Corrente	44.597.382,99	44.597.382,99	0,00
Investimenti	8.752.000,00	8.752.000,00	0,00
Movimento di fondi	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto di terzi	8.083.500,00	8.083.500,00	0,00
Totale	61.432.882,99	61.432.882,99	0,00

3.2 Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata. Questo effetto è stato ottenuto senza applicare il risultato di amministrazione presunto per casistiche che non fossero riconducibili all'impiego delle quote accantonata o vincolata dello stesso avanzo. Sussiste, infatti, il divieto di utilizzare il risultato presunto per finanziare il bilancio corrente, ipotesi invece ammessa, seppure con

restrizioni, solo dopo l'approvazione del rendiconto.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

In particolare, i criteri di massima adottati per *imputare* la spesa corrente sono stati i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.

Per quanto riguarda invece il conseguimento dell'*equilibrio di parte corrente*, questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).

Il *criterio di imputazione* riferito alla gestione corrente è talvolta soggetto a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili; questi aspetti particolari saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento separato, quelli relativi alle uscite.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'*equilibrio corrente* mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Equilibrio bilancio corrente (Competenza)		Stanziamenti 2021	Stanziamenti 2022	Stanziamenti 2023
Entrate				
Tributi (Tit.1/E)	(+)	17.980.155,32	17.860.155,32	17.860.155,32
Trasferimenti correnti (Tit.2/E)	(+)	13.517.803,33	8.677.636,33	8.877.636,33
Extratributarie (Tit.3/E)	(+)	8.534.969,78	8.607.969,78	8.940.969,78
Entrate correnti che finanziano investimenti	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie		40.032.928,43	35.145.761,43	35.678.761,43
FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E)	(+)	163.867,24	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio corrente	(+)	9.195.883,71	9.195.883,71	8.918.621,56
Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti	(+)	8.702.155,25	0,00	0,00
Risorse straordinarie		18.061.906,20	9.195.883,71	8.918.621,56
Totale		58.094.834,63	44.341.645,14	44.597.382,99
Uscite				
Spese correnti (Tit.1/U)	(+)	35.506.407,88	29.634.873,97	28.318.481,00
Spese correnti assimilabili a investimenti	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.4/U)	(+)	20.261.052,48	11.611.250,82	11.396.660,86
Impieghi ordinari		55.767.460,36	41.246.124,79	39.715.141,86
Disavanzo applicato a bilancio corrente	(+)	2.327.374,27	3.095.520,35	4.882.241,13
Spese investimento assimilabili a spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Impieghi straordinari		2.327.374,27	3.095.520,35	4.882.241,13
Totale		58.094.834,63	44.341.645,14	44.597.382,99
Risultato				
Entrate bilancio corrente	(+)	58.094.834,63	44.341.645,14	44.597.382,99
Uscite bilancio corrente	(-)	58.094.834,63	44.341.645,14	44.597.382,99
Avanzo (+) o Disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00

3.3 Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto

capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per *imputare la spesa* di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Per quanto riguarda invece il conseguimento dell'*equilibrio di parte investimenti*, questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese in C/capitale finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).

I criteri generali riferiti agli investimenti, in particolari casi, sono soggetti a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili. Questi aspetti saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento distinto, quelli delle uscite.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio in C/capitale mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Equilibrio bilancio investimenti (Competenza)		Stanziamenti 2021	Stanziamenti 2022	Stanziamenti 2023
Entrate				
Entrate in conto capitale (Tit.4/E)	(+)	15.711.898,01	35.839.101,99	8.752.000,00
Entrate in conto capitale che finanziano spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie		15.711.898,01	35.839.101,99	8.752.000,00
FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E)	(+)	2.217.170,10	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti che finanziano investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie (Tit.5/E)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per rid. att. finanziarie assimilabili a movimenti di fondi	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione di prestiti (Tit.6/E)	(+)	11.502.155,25	1.420.000,00	0,00
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti	(-)	8.702.155,25	0,00	0,00
Risorse straordinarie		5.017.170,10	1.420.000,00	0,00
Totale		20.729.068,11	37.259.101,99	8.752.000,00
Uscite				
Spese in C/capitale (Tit.2/U)	(+)	20.729.068,11	37.259.101,99	8.752.000,00
Spese investimento assimilabili a spesa corrente	(-)	0,00	0,00	0,00
Impieghi ordinari		20.729.068,11	37.259.101,99	8.752.000,00
Spese correnti assimilabili a investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese per inc. att. finanziarie assimilabili a movimento di fondi	(-)	0,00	0,00	0,00
Impieghi straordinari		0,00	0,00	0,00
Totale		20.729.068,11	37.259.101,99	8.752.000,00
Risultato				
Entrate bilancio investimenti	(+)	20.729.068,11	37.259.101,99	8.752.000,00
Uscite bilancio investimenti	(-)	20.729.068,11	37.259.101,99	8.752.000,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00

3.4 Previsioni di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti. Dal punto di vista prettamente contabile, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di introduzione dei nuovi principi contabili erano state accertate per cassa, in luogo del criterio di competenza, sono state previste continuando ad applicare l'originario criterio, e questo fino al loro esaurimento. Fino a quel momento, pertanto, la previsione di competenza e quella di cassa di queste poste particolari continuerà a coincidere, salvo l'abbandono anticipato di questo criterio in deroga.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per

altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Il prospetto riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).

Confronto tra competenza e cassa (Stanziamenti)		Competenza 2021	Cassa 2021
Entrate			
Tributi e perequazione	(+)	17.980.155,32	29.412.278,60
Trasferimenti correnti	(+)	13.517.803,33	15.587.614,41
Extratributarie	(+)	8.534.969,78	12.180.345,24
Entrate in conto capitale	(+)	15.711.898,01	16.610.074,74
Riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
Accensione di prestiti	(+)	11.502.155,25	3.977.386,30
Anticipazioni da tesoriere/cassiere	(+)	0,00	0,00
Entrate C/terzi e partite giro	(+)	8.083.500,00	14.084.443,91
Somma		75.330.481,69	91.852.143,20
FPV applicato in entrata (FPV/E)	(+)	2.381.037,34	-
Avanzo applicato in entrata	(+)	9.195.883,71	-
Parziale		86.907.402,74	91.852.143,20
Fondo di cassa iniziale	(+)	-	21.351.155,45
Totale		86.907.402,74	113.203.298,65
Uscite			
Correnti	(+)	35.506.407,88	46.303.899,93
In conto capitale	(+)	20.729.068,11	26.504.167,03
Incremento attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	(+)	20.261.052,48	20.948.197,72
Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	(+)	0,00	0,00
Spese C/terzi e partite giro	(+)	8.083.500,00	19.447.033,97
Parziale		84.580.028,47	113.203.298,65
Disavanzo applicato in uscita	(+)	2.327.374,27	-
Totale		86.907.402,74	113.203.298,65
Risultato			
Totale entrate	(+)	86.907.402,74	113.203.298,65
Totale uscite	(-)	86.907.402,74	113.203.298,65
Risultato competenza		0,00	
Fondo di cassa finale			0,00

3.5 Altre considerazioni sulla situazione contabile

4 Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità

4.1 Rilevanza e significatività di taluni fenomeni

I documenti ufficiali, e in particolare le relazioni esplicative, forniscono informazioni che sono utili anche per il processo decisionale, in grado quindi di influenzare le scelte degli utilizzatori per aiutarli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri (significatività). In coerenza con questo approccio, è stato fatto uno sforzo affinché le informazioni di natura o contenuto rilevante, la cui omissione o errata presentazione avrebbe potuto influenzare le decisioni degli utilizzatori, avessero nel sistema di bilancio, e in particolare nella Nota integrativa, la giusta e necessaria visibilità (rilevanza). Si è cercato inoltre di dare maggior peso alle informazioni relative a poste con dimensione quantitativa e qualitativa rilevante, quest'ultima valutata sia in rapporto ai valori complessivi del bilancio che all'importanza strategica del fenomeno (rispetto del principio n.6 - *Significatività e rilevanza*).

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, è stata prestata particolare attenzione ai fattori che manifestano un elevato grado di rigidità, individuando nel costo del personale, nel livello complessivo dell'indebitamento, nell'esposizione netta per interessi passivi, nel possesso di partecipazioni in società e nella disponibilità di enti strumentali, le dinamiche su cui è opportuno sviluppare un approfondimento. Si tratta di fenomeni che hanno un impatto strutturale nella complessa dinamica dell'equilibrio corrente, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, tesa ad escludere il bisogno di interventi eccezionali che esulano dalla normale programmazione di bilancio, va ponderata e rientra, a pieno titolo, nel contenuto della Nota integrativa.

Di seguito riportiamo gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

4.2 Spesa per il personale

Nella pubblica amministrazione, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica, mentre i dirigenti ed i responsabili dei servizi si occupano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno. Dal punto di vista operativo, l'attività è invece svolta da una struttura articolata e composta da personale di diversa qualifica e specializzazione. Con un'organizzazione come questa, comune a tutte le aziende che operano nel ramo dei servizi, il costo del fattore umano è prevalente rispetto all'acquisto degli altri mezzi di produzione. La spesa per il personale, infatti, con la sua dimensione finanziaria consistente, è il principale fattore di rigidità del bilancio corrente dato che il margine di manovra nella gestione ordinaria si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli sulla spesa pubblica imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove e ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Personale (Spesa corrente e personale a confronto)	2021	2022	2023
Spesa per il personale complessiva	8.242.729,68	8.237.729,68	8.232.729,68
Spesa corrente complessiva	35.506.407,88	29.634.873,97	28.318.481,00

4.3 Dinamica della forza lavoro

Il costo degli stipendi (oneri diretti) dipende dalla dinamica della forza lavoro impiegata, e cioè dal numero e dal livello di inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato a cui va sommata l'incidenza dell'eventuale quota residuale dei soggetti impiegati con contratto a tempo determinato o altro rapporto di lavoro flessibile.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli sulle assunzioni imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove e ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Personale (Forza lavoro)	2021	2022	2023
Personale previsto (in pianta organica o dotazione organica)	249	249	249
Totale	249	249	249
Dipendenti di ruolo in servizio	215	209	204
Dipendenti non di ruolo in servizio	0	0	0
Totale	215	209	204

4.4 Livello di indebitamento

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere

che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio.

Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile finanziamento delle opere pubbliche previste in bilancio, è stata attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili, e questo, anche in presenza di una residua disponibilità sul limite massimo degli interessi passivi per mutui e prestiti pagabili dall'ente. Questa analisi ha considerato sia la prospettiva di una possibile espansione futura del ricorso al credito che la valutazione dell'indebitamento in essere sull'attuale equilibrio di bilancio.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni disponibili, non richiede interventi correttivi con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi saranno ponderati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Indebitamento complessivo (Consistenza al 31.12)		2021	2022	2023
Consistenza iniziale (01 gennaio)	(+)	33.165.778,18	27.803.824,52	26.144.136,72
Accensione	(+)	11.502.155,25	1.420.000,00	0,00
Rimborso	(-)	20.261.052,48	11.611.250,82	11.396.660,86
Variazioni da altre cause (rettifiche)	(+/-)	3.396.943,57	8.531.563,02	9.694.028,28
Consistenza finale (31 dicembre)		27.803.824,52	26.144.136,72	24.441.504,14

4.5 Esposizione per interessi passivi

Il livello di indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse correnti. L'ente può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili sul mercato del credito solo se rispetta, in via preventiva, i limiti massimi imposti dal legislatore. L'importo annuale degli interessi passivi, sommato a quello dei mutui, dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, infatti, non può superare un determinato valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto relativo al penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei nuovi prestiti. L'ammontare degli interessi passivi è conteggiato al netto dei corrispondenti contributi in conto interessi eventualmente ottenuti, dato che queste entrate riducono il peso dei nuovi interessi passivi sul corrispondente esercizio (costo economico netto). Anche in questo caso, come per l'indebitamento, l'approfondimento contabile che ha preceduto la stesura definitiva del bilancio ha considerato sia gli effetti di una possibile espansione del ricorso al credito che il peso degli interessi passivi netti sull'equilibrio finanziario.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Esposizione per interessi passivi (Situazione al 31-12)		Previsione		
		2021	2022	2023
Esposizione massima per interessi passivi				
Entrate penultimo anno precedente				
Tributi e perequazione (Tit.1/E)	(+)	15.595.320,52	15.595.320,52	15.595.320,52
Trasferimenti correnti (Tit.2/E)	(+)	8.567.329,70	8.567.329,70	8.567.329,70
Extratributarie (Tit.3/E)	(+)	11.089.244,88	11.089.244,88	11.089.244,88
Somma		35.251.895,10	35.251.895,10	35.251.895,10
Limite massimo esposizione per interessi passivi				
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate		10,00 %	10,00 %	10,00 %
Limite teorico interessi		3.525.189,51	3.525.189,51	3.525.189,51

Esposizione effettiva			
Interessi passivi			
Interessi su mutui	(+)	1.198.999,29	1.195.719,94
Interessi su prestiti obbligazionari	(+)	0,00	0,00
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente	(+)	0,00	0,00
Interessi passivi		1.198.999,29	1.195.719,94
Contributi in C/interessi			
Contributi in C/interessi su mutui e prestiti	(-)	0,00	0,00
Contributi C/interessi		0,00	0,00
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi)		1.198.999,29	1.195.719,94
Verifica prescrizione di legge			
Limite teorico interessi	(+)	3.525.189,51	3.525.189,51
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi)	(-)	1.198.999,29	1.195.719,94
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi		2.326.190,22	2.329.469,57
Rispetto del limite		Rispettato	Rispettato

4.6 Partecipazioni in società

La legge attribuisce all'ente la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, ed indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale. La forma societaria adottata, pertanto, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciati alla libera scelta della pubblica amministrazione, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione di bilancio. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere ed ai possibili effetti prodotti da un'espansione del fenomeno sugli equilibri finanziari. In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Partecipazioni possedute dall'Ente	Cap. sociale partecipata	Val. nominale partecipazione	Quota % dell'Ente
Società dell'Aeroporto di Comiso SO.A.CO. S.p.A.	975.480,00	341.418,00	35,0000 %
Totale		341.418,00	
Denominazione	Società dell'Aeroporto di Comiso SO.A.CO. S.p.A.		
Tipo di legame	Partecipata (AP_BIV.1b)		
Attività svolta	Gestione dell'aeroporto di Comiso		

4.7 Disponibilità di enti strumentali

L'azienda speciale ha natura di ente pubblico economico strumentale, provvisto di autonomia imprenditoriale, che tende alla copertura dei costi di esercizio con la remunerazione dei fattori produttivi impiegati. L'azienda è istituzionalmente dipendente dall'ente, a cui si lega con vincoli assai stretti e relativi alla formazione degli organi, agli indirizzi, ai controlli ed alla vigilanza, al punto da costituire un elemento del sistema amministrativo facente capo all'ente territoriale. La personalità giuridica non trasforma l'azienda speciale in un soggetto privato ma solo la configura come un nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici, distinto dall'ente proprietario, e con una propria autonomia decisionale. Si tratta, pertanto, di organi strumentali collegati all'ente che le ha costituite e con gli stessi limiti posti al possibile svolgimento dell'attività al di fuori del territorio di appartenenza.

Al pari delle partecipazioni in società, la costituzione di un'entità giuridica strumentale vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione. In presenza di rapporti giuridici di questa natura, pertanto, le valutazioni che accompagnano la stesura della Nota integrativa ricalcano quanto già descritto per le partecipazioni.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Principali enti strumentali dell'Ente
--

Denominazione	FONDAZIONE G. BUFALINO
Attività svolta	Promuove l'attività culturale relativa alla figura ed alle opere dello scrittore G. Bufalino
Denominazione	A.T.O. AMBIENTE RAGUSA SpA in liquidazione
Attività svolta	Consulenza in materia ambientale e rifiuti
Denominazione	S.R.R. ATO 7 RAGUSA
Attività svolta	Regolamentazione servizio gestione rifiuti

4.8 Gestione dei servizi a domanda individuale

La legge sostiene la potestà impositiva autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio ed ai cittadini che li hanno corrisposti. In questo ambito, l'ente è tenuto a richiedere agli effettivi beneficiari del servizio una contribuzione, anche a carattere non generalizzato, ad eccezione delle prestazioni gratuite per legge. A seconda della natura del servizio esiste una diversa articolazione della tariffa ed un sistema selettivo di abbattimento del costo per il cittadino utente. Questa libertà di azione viene però a mancare se il comune versa in condizioni finanziarie problematiche. Gli enti locali che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale, infatti, *"(..) sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano, mediante un'apposita certificazione, che (..) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento (..) (D.Lgs.267/00, art.243/2).*

Per quanto riguarda la tipologia di prestazione, rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale *"(..) tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale (..) (D.M. 31.12.83).* Lo stesso decreto elenca poi le diverse tipologie di servizi a domanda individuale che, se erogati dall'ente al cittadino, sono soggette alla corrispondente disciplina. Infatti, *"(..) le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti... (..) (D.M. 31.12.83).* Questo elenco è riportato nel prospetto successivo.

Dopo la disponibilità dei dati contabili, sono stati valutati i risvolti finanziari di breve o medio periodo di queste attività svolte in economia ed a favore del singolo cittadino e che comportano, in ogni caso, un impatto sugli equilibri finanziari complessivi.

La situazione gestionale, sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Categorie di servizi pubblici a domanda individuale (Decreto Ministeriale 31-12-83)	Principali servizi offerti dall'ente al cittadino (Denominazione)
Alberghi, case di riposo e di ricovero Alberghi diurni e bagni pubblici Asili nido Convitti, campeggi, case di vacanze, ostelli Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali Corsi extra scolastici non previsti espressamente da legge Giardini zoologici e botanici Impianti sportivi, piscine, campi da tennis, di pattinaggio o simili Mattatoi pubblici Mense, comprese quelle ad uso scolastico Mercati e fiere attrezzati Parcheggi custoditi e parchimetri Pesa pubblica Servizi turistici, stabilimenti balneari, approdi turistici e simili Spurgo pozzi neri Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli Trasporto camì macellate Servizi funebri, pompe funebri e illuminazioni votive Uso locali non istituzionali, auditorium, palazzi congressi o simili	PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI E CAPPELLE PROVENTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PROVENTI DA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PROVENTI DA SERVIZI SOCIALI DIVERSI PROVENTI DA SPURGO POZZI NERI PROVENTI DA ACQUEDOTTO COMUNALE PROVENTI DA SBIGLIETTAMENTO PER MUSEO, PINACOTECA, ECC. FITTI BOX MERCATO ORTOFR. PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI PROVENTI DA SERVIZI MERCATO GENERALE FITTI DI FABBRICATI E RECUPERO ANNI PRECEDENTI CANONE UNICO PATRIMONIALE ex TOSAP CANONE UNICO PATRIMONIALE ex ICP-DPA SERVIZIO ESTUMULAZIONE

4.9 Costo dei principali servizi a domanda individuale erogati

Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, nella sessione che precede ed accompagna la formazione del bilancio, è definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi che sarà finanziata da tariffe e contribuzioni. Le scelte di politica tariffaria, infatti, rientrano nell'ambito decisionale richiamato dai principali documenti di programmazione. Al bilancio di previsione, infatti, sono allegate *"(..) le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo le tariffe (..) le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi (..) (D.Lgs.267/00, art.172/1c).* Il termine per deliberare queste tariffe *"(..) è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione (..) (L.388/00, art 53/16).*

L'analisi dei dati contabili, riferita al solo impatto economico dei servizi a domanda individuale, tende a verificare se, e in quale misura, l'obiettivo previsto dalla norma sia stato effettivamente raggiunto, garantendo così, per i servizi presi in considerazione, un grado di copertura della spesa complessiva coerente con gli obiettivi

programmatici.

La situazione *economica*, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Principali servizi offerti al cittadino (Risultato)	Risultato 2021	Risultato 2022	Risultato 2023
PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI E CAPPELLE	33.900,00	33.900,00	33.900,00
PROVENTI DAL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	-402.312,52	-402.312,52	-362.312,52
PROVENTI DA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	-250.312,41	-254.812,41	-254.812,41
PROVENTI DA SERVIZI SOCIALI DIVERSI	26.000,00	26.000,00	26.000,00
PROVENTI DA SPURGO POZZI NERI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PROVENTI DA ACQUEDOTTO COMUNALE	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DA SBIGLIETTAMENTO PER MUSEO, PINACOTECA, ECC.	-11.959,90	-11.959,90	-11.959,90
FITTI BOX MERCATO ORTOFR.	68.400,00	68.400,00	68.400,00
PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	-34.963,44	-34.963,44	-34.963,44
PROVENTI DA SERVIZI MERCATO GENERALE	-148.880,02	-143.880,02	-143.880,02
FITTI DI FABBRICATI E RECUPERO ANNI PRECEDENTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
CANONE UNICO PATRIMONIALE ex TOSAP	224.203,00	224.203,00	224.203,00
CANONE UNICO PATRIMONIALE ex ICP-DPA	47.400,00	47.400,00	47.400,00
SERVIZIO ESTUMULAZIONE	0,00	0,00	0,00
Totale	-421.525,29	-421.025,29	-381.025,29

4.10 Altre considerazioni sulla gestione

ACCANTONAMENTI IN FONDI RISCHI - IL NUOVO FGDC 2021

IL FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI

Il Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali (FGDC) di cui alla Legge 145/2018, ed il cui primo stanziamento è stato reso obbligatorio nel bilancio di previsione 2021, costituisce un accantonamento correlato al ritardo dei pagamenti accumulati dall'ente, ritardo che viene evidenziato da un raffronto tra la piattaforma dei crediti commerciali e la contabilità finanziaria dell'ente stesso.

Tale obbligo riguarda quindi gli enti non in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento di cui al comma 859 della suddetta legge e/o quelli che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla **piattaforma dei crediti commerciali – PCC** o le cui informazioni trasmesse non sono state elaborate dagli applicativi in modo lineare.

L'indicatore di **riduzione del debito pregresso** misura il rapporto tra gli importi dello **stock dei debiti** a fine 2020 e a fine 2019, mentre l'indicatore di **ritardo annuale dei pagamenti** considera le fatture scadute nel 2020 (pagate e non pagate) e le fatture pagate nel 2020 prima della scadenza.

Si richiama quanto previsto dalla **legge di bilancio 2020**:

"All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 859, le parole: «A partire dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2021»;

b) al comma 861, le parole: «Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+» sono soppresse;

c) al comma 868, le parole: «A decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2021»."

Il comma 854 della **legge di bilancio per il 2020** ha spostato quindi dal 2020 al 2021 la decorrenza dell'obbligo di costituzione del **Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC)**.

Entro il 28 febbraio 2021, gli enti il cui debito al 31 dicembre 2020, così come rilevato dalla **PCC**, risulti superiore al 5% del totale delle **fatture ricevute** nel medesimo esercizio, devono ridurre il debito relativo alla medesima data del 10% rispetto a quello registrato al 31/12/2019.

La mancata riduzione comporta l'applicazione delle misure di cui al c. 862 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, ossia stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato **fondo di garanzia debiti commerciali**.

Su questo accantonamento, che non riguarda gli stanziamenti coperti da entrate con specifico vincolo di destinazione, non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio questo confluirà nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.
- Riduzione del 3 per cento dei costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T – 1).

Lo **stock del debito** rilevato in base alle risultanze presenti nel sistema **PCC**:

creditchmerciali.mef.gov.it

Benvenuto, GIOVANNA IACONO

Responsabile (residuo Soggetti) per Comune di Comiso

Logout

Fatture - Siope+ - Istanze - Riconoscimento debiti - Utilizzi del Credito - Gestione Amministrazioni/Enti - Registrazione Creditori - Anticipazione liquidità - Utilità

home Comunicazione debito

Comunicazione del debito scaduto e non pagato di cui all'articolo 1, comma 867, della legge n.145/2018 al 31/12/2020

Ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente di cui all'articolo 1, comma 867, della legge n. 145/2018.

3.936.750,41

Gestione commissariale No

Note

di cui euro (...) per fatture emesse nell'anno 2020

Motivazioni per mancato ammontamento debito:

- Problemi di liquidità di cassa ()
- Sfasamento tra competenza e cassa ()
- Carenza di organico del personale dipendente ()
- Complessità delle procedure amministrativo-contabili interne ()
- Problemi di contenzioso ()
- Altro (da specificare)

Riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC in data: 22/02/2021

	Fatture ed altri documenti	Note di Credito
Importo scaduto e non pagato	€ 11.525.618,79	-€ 1.992.950,75
Importo scaduto e non pagato Totale	€ 9.532.668,04	

Regole per il calcolo del debito

Importo documenti ricevuti nell'esercizio € 12.876.534,40

Tempi medi ponderati di pagamento e ritardo elaborati da PCC in data: 22/02/2021

Tempo medio ponderato di pagamento 102 giorni

Tempo medio ponderato di ritardo 67 giorni

Regole per il calcolo dei tempi

Consulta le comunicazioni scadenza del mese di Gennaio 2021

Scarica dettaglio

Comunicazione del debito scaduto e non pagato di cui all'articolo 1, comma 867, della legge n.145/2018 al 31/12/2019

Salva

Copyright Siti di interesse Termini e condizioni

comporta il seguente calcolo del FGDC:

FGDC 2021-2023

Macroaggregato 103

capitoli di spesa corrente vincolati RIENTRANTI NEL MACROAGGREGATO 103:

2021	2022	2023
18.489.766,37	13.767.782,08	12.893.740,20

1268-02 DOTAZIONE MEZZI TECNICI PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE (CAP. 3008/02 E.)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1935-00 SPESE PER INTERVENTI AD UTENTI DEBOLI (PEDONI, BAMBINI, ANZIANI, DISABILI) (CAP. 3008/02 E.)	19.250,00	19.250,00	19.250,00
1933-00 POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE (CAP. 3008/02 E.)	53.038,56	43.750,00	43.750,00
1940-00 SERVIZI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO DELLA CIRC. E DELLA SICUREZZA (CAP. 3008/02 E.)	15.750,00	15.750,00	15.750,00
1010-00 SPESE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' TURISTICA - RASSEGNE E FESTIVAL	20.000,00	0,00	0,00
1740-01 SPESE PER DISCARICA COMPRENSORIALE	480.378,56	480.378,56	480.378,56
1740-02 RACCOLTA DIFFERENZIATA	620.000,00	620.000,00	620.000,00
1740-03 A.T.O. RSU COMPARTICIPAZIONE SPESE DI GESTIONE	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1741-00 SPESE PER APPALTO SERVIZIO NETTEZZA URB.	3.874.687,00	3.874.687,00	3.874.687,00
1907-00 SPESE PER CANTIERI DI LAVORO PER SIST. E PAV. STRADALI (VEDI CAP. E. 2021)	0,00	0,00	0,00
1755-00 INIZIATIVE VARIE NEL CAMPO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE (CAP. E. 2042/00)	142.364,34	125.000,00	125.000,00
1924-00 INIZIATIVE PER GLI ANZIANI LEGGE 328/2000 (VEDI CAP. 2053/01 E.)	48.722,11	48.722,11	48.722,11
1926-00 INIZIATIVE PER I MINORI LEGGE 328/2000 (VEDI CAP. 2053/01 E.)	75.061,49	75.061,49	75.061,49
1927-00 INIZIATIVE PER I DISABILI LEGGE 328/2000 (VEDI CAP. 2053/01 E.)	98.805,80	98.805,80	98.805,80
1936-00 INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE L. 328/2000 (VEDI CAP. 2053/01 E.)	79.410,60	79.410,60	79.410,60
1922-00 INIZIATIVE A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (VEDI CAP. E. 2057)	3.400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1880-00 SPESE PER RICOVERO ADULTI INABILI	420.000,00	200.000,00	100.000,00
1911-00 SPESE PER ASSISTENZA AI MINORI	400.000,00	100.000,00	100.000,00
2006-01 SPESE DIVERSE PER IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO (VEDI CAP. 3034)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1883-00 UTILIZZO CONTRIBUTO PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE COMUNI	31.914,00	0,00	0,00
1885-00 UTILIZZO CONTRIBUTO PER FUNZIONI FONDAMENTALI	1.865.784,00	0,00	0,00
1690-01 MANUTEN. RETI IDRICHE, FOGNARIE E RIPRIS. NI STRADALI	459.267,13	459.408,62	459.408,62
1690-03 SPESE DI MANUTENZ. FONTANE PUBBLICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1690-04 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1690-06 ENERGIA ELETTRICA SOLL. ACQUA	1.630.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
1695-00 SPESE PROVV. TA D'ACQUA, ACQUISTO DISIN. TI	90.000,00	80.875,28	80.875,28
1710-00 CARBURANTI AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1353-00 SPESE DI CUI ALLA LEGGE 107/2017 FONDO BUONA SCUOLA (CAP. E. 2003/06)	134.000,00	134.000,00	134.000,00
2121-00 SPESE PER SERVIZIO ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE (CAP. E. 3210/00)	38.552,00	38.552,00	38.552,00
2111-00 SPESE PER SERVIZIO UTENZE A COVID PER CONTO DELL'ASP	50.000,00	0,00	0,00
3901-00 UTILIZZO DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE URBANISTICHE EDILIZIE	12.000,00	25.000,00	25.000,00

Macroaggregato 103 al netto dei vincoli

FGDC (5,00%)

4.145.780,78	2.914.130,62	2.140.088,74
207.289,04	145.706,53	107.004,44

Nota illustrativa sul disavanzo di amministrazione.

Si rimanda all'Allegato 1 per la relazione di merito.

5 Aspetti finanziari o patrimoniali monitorati

5.1 Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo

La costruzione del bilancio di previsione è un processo articolato che coinvolge tutti i soggetti che, a vario titolo e con diversa provenienza, interagiscono con l'amministrazione in carica. Il risultato di questo confronto è rappresentato dal complesso dei documenti previsti dalla normativa contabile, predisposti dall'ente nel rispetto dei principi a carattere generale.

In particolare, gli stanziamenti del bilancio con valenza triennale e la descrizione dei corrispondenti obiettivi sono strutturati in modo da garantire un grado di *coerenza interna* tale da assicurare un nesso logico fra la programmazione attuale ed i futuri atti di gestione. Si sono così creati i presupposti affinché questi ultimi, una volta adottati dall'ente, diventino strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Allo stesso tempo, pur in presenza di un quadro normativo della finanza locale non sufficientemente stabile e definito, si è cercata una connessione funzionale, e quindi un adeguato grado di *coerenza esterna*, tra le decisioni di bilancio dell'ente e le direttive strategiche emanate dagli altri livelli di governo della pubblica amministrazione, sia territoriale che nazionale (rispetto del *principio n.10 - Coerenza*).

Le poste contabili sono state valutate in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni nel medio periodo perché l'attività istituzionale, in tutte le sue espressioni, si sviluppa in modo duraturo nel tempo. Ne consegue che le valutazioni di bilancio, sia finanziarie che patrimoniali od economiche, sono state adottate secondo criteri di stima che dovranno poi essere conservati, con rare eccezioni, nel corso degli anni, in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni in un orizzonte temporale sufficientemente ampio.

L'eventuale cambiamento di criteri ormai consolidati, infatti, allontanerebbe l'ente da questo obiettivo, per cui la modifica nei criteri deve avere natura eccezionale e va adeguatamente motivata. L'eccezione a questa regola, ad esempio, si verifica in presenza di importanti cambiamenti nella formulazione dei principi contabili ormai consolidati, soprattutto se queste modifiche hanno natura o contenuto particolarmente rilevante (rispetto del *principio n.11 - Costanza*).

Nella prospettiva di agevolare la comparabilità delle informazioni nel tempo, per rendere così individuabili gli andamenti tendenziali, si è cercato, infine, di non stravolgere l'abituale modalità di rappresentazione dei fenomeni e di mantenere costanti, ove possibile, i criteri di valutazione adottati nel passato. L'eventuale cambiamento, giustificato da circostanze eccezionali per frequenza e natura, come nel caso di modifiche alle regole contabili, è stato messo in risalto nei singoli argomenti dalla Nota integrativa interessata dal fenomeno. Una modifica nel criterio di valutazione o di imputazione delle previsioni di bilancio, come nell'accertamento dell'entrata o nell'impegno della spesa, infatti, rendono difficilmente comparabili i diversi esercizi rendendo molto difficoltoso, se non addirittura impossibile, l'analisi sulle tendenze che si sviluppano e si manifestano nell'arco del tempo (rispetto del *principio n.12 - Comparabilità e verificabilità*).

Questo approccio nasce anche dall'esigenza di concentrare l'attenzione su taluni fenomeni finanziari o patrimoniali che, per loro natura o contenuto, sono valutabili in una prospettiva corretta solo se restano confrontabili nel tempo. Si tratta, in particolare, del risultato di amministrazione presunto, dell'avanzo applicato in entrata o del disavanzo stanziato in uscita, della gestione contabile del fondo pluriennale vincolato, della composizione del fondo pluriennale vincolato, del fondo pluriennale applicato al bilancio, del fondo crediti di dubbia esigibilità, degli accantonamenti in fondi rischi e, solo se applicabili all'ente, dei vincoli previsti dal patto di stabilità interno.

La Nota integrativa riporta di seguito le considerazioni su ciascuno di questi aspetti.

5.2 Risultato di amministrazione (presunto o definitivo)

Il risultato di amministrazione, *presunto* o *definitivo*, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi. Il margine di azione dell'ente nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, infatti, dipende essenzialmente da due fattori: l'esistenza o meno di una situazione definitiva che può, a sua volta, essere già stata formalizzata o meno.

A seconda dei casi, infatti, si può essere in presenza di un adempimento formalmente chiuso (rendiconto già approvato), di una situazione definita solo dal punto di vista tecnico ma non ancora formalmente conclusa (chiusure di pre-consuntivo) oppure, e questo si verifica quando il bilancio di previsione è approvato prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferisce, da una condizione provvisoria che si fonda sulla stima attendibile dei movimenti in corso di definizione tecnica (risultato presunto sulla base di chiusure contabili provvisorie).

Per quanto riguarda la scomposizione del risultato nelle *componenti elementari*, la quota di avanzo accantonata è costituita da economie sugli stanziamenti in uscita del fondo crediti di dubbia esigibilità e da quelle, sempre nel versante della spesa, relative alle eventuali passività potenziali (fondi spese e fondi rischi). La quota vincolata è invece prodotta dalle economie su spese finanziate da entrate con obbligo di destinazione imposto dalla legge o dai principi contabili, su spese finanziate da mutui e prestiti contratti per la copertura di specifici investimenti, da economie di uscita su capitoli coperti da trasferimenti in conto capitale concessi per il finanziamento di interventi con destinazione specifica e, infine, da spese finanziate con entrate straordinarie su cui è stato attribuito un vincolo di destinazione su libera scelta dell'ente.

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il *valore contabile del risultato di amministrazione* applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti. Le conclusioni di questa verifica hanno escluso la presenza di un disavanzo accertato o emergente, circostanza che avrebbe comportato l'iscrizione di pari importo tra le spese del nuovo bilancio, e ciò al fine di ripianare la perdita riconducibile ad esercizi precedenti. Con l'approvazione del bilancio, quindi, in presenza del risultato di amministrazione *presunto*, è possibile utilizzare la quota del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate. In alternativa, ma solo con la disponibilità del risultato di amministrazione *definitivo* (rendiconto approvato) e compatibilmente con i vincoli imposti dai principi contabili, è invece possibile

estendere la tipologia di applicazione dell'avanzo alle altre componenti, diverse da quelle vincolate. Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato mentre il dettaglio (elenco analitico delle singole voci) è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Composizione e utilizzo del risultato di amministrazione (presunto o definitivo) (Estratto dall'allegato "a" al Bilancio, seconda parte)		Esercizio 2020
Risultato di amministrazione		
Risultato di amministrazione al 31.12.20	(a)	49.558.100,65
Composizione del risultato e copertura dei vincoli		
Vincoli sul risultato		
Parte accantonata	(b)	60.172.924,62
Parte vincolata	(c)	2.496.428,96
Parte destinata agli investimenti	(d)	0,00
Vincoli complessivi		62.669.353,58
Verifica sulla copertura effettiva dei vincoli		
Risultato di amministrazione	(+)	49.558.100,65
Vincoli complessivi	(-)	62.669.353,58
Differenza (a-b-c-d)	(e)	-13.111.252,93
Eccedenza dell'avanzo sui vincoli		-
Disavanzo da ripianare per il ripristino dei vincoli		13.111.252,93
Avanzo (presunto o definitivo) utilizzato		
Quota dell'avanzo utilizzata		0,00

5.3 Avanzo o disavanzo applicato in entrata

Il pareggio generale di bilancio è il risultato dalla corrispondenza tra la somma delle entrate, dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) eventualmente applicati, a cui si contrappone il totale delle uscite che comprendono anche gli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) originate dalle spese la cui imputazione contabile è stata attribuita ad esercizi futuri, diversi dall'anno di competenza. La presenza degli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato in entrata e uscita è originata dal criterio di imputazione delle poste di bilancio che devono tenere conto del momento in cui diventerà esigibile l'entrata o l'uscita e non più dell'esercizio in cui nasce il procedimento amministrativo, a cui queste poste fanno riferimento.

In particolare, per quanto riguarda il possibile stanziamento tra le entrate del nuovo bilancio dell'avanzo di amministrazione *non vincolato*, si conferma che l'equilibrio complessivo è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera, rispettando quindi quanto riportato nel pronunciamento della Corte costituzionale che vieta di costruire il pareggio in sede preventiva tramite l'applicazione dell'avanzo presunto, dato che tale posta non è stata ancora formalmente accertata con il rendiconto.

In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è invece consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, e più precisamente nell'ipotesi in cui si fosse optato per l'immediato utilizzo della quota vincolata di avanzo presunto, esiste l'obbligo posto a carico dell'organo esecutivo di approvare il prospetto aggiornato con il calcolo del risultato presunto predisposto sulla base di un pre-consuntivo delle entrate e delle spese vincolate. Il termine ordinatorio di questo adempimento di natura formale è il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

In questa ipotesi, se dal prospetto dovesse emergere che la quota vincolata di avanzo presunto è stata applicata al bilancio per un importo superiore al dato ufficiale di consuntivo, o quanto meno, al valore ufficioso di pre-consuntivo, con successiva variazione l'ente sarebbe obbligato a correggere l'iniziale errore di valutazione ridimensionando la quota di risultato vincolato originariamente applicata, e questo, fino alla concorrenza del valore corretto.

Se dal medesimo prospetto, che è tenuto costantemente aggiornato sulla scorta delle informazioni che si perfezionano man mano che ci si avvicina al rendiconto, emerge che il risultato di amministrazione presunto non è nemmeno sufficiente a garantire la riproposizione delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti, la differenza in difetto deve essere iscritta nel primo esercizio del nuovo bilancio sotto forma di disavanzo dovuto al mancato ripristino del vincolo di destinazione. Questa casistica, ovviamente, non riguarda l'ente pubblico che approva il bilancio dopo avere già deliberato il rendiconto dell'esercizio precedente, situazione nella quale non esiste più alcun margine d'incertezza nella composizione del risultato di amministrazione e delle sue componenti oggetto di vincolo.

Dal punto di vista strettamente operativo, l'eventuale applicazione al primo anno del bilancio triennale della quota dell'avanzo vincolato approvata a rendiconto, ed originata da economie su spese vincolate del bilancio precedente, può essere anche disposta dai responsabili dei servizi competenti oppure, se le modalità comportamentali non sono state definite dal regolamento di contabilità, dal responsabile del servizio finanziario. In entrambi i casi, il provvedimento tecnico di re-imputazione dell'economia vincolata andrà a sostituire la delibera di variazione di bilancio, altrimenti obbligatoria.

Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato di amministrazione presunto applicato a bilancio, conforme a quanto iscritto nella parte entrata del bilancio di previsione ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

Avanzo o disavanzo applicato (Corrente e Investimenti)		Stanzamenti		
		2021	2022	2023
Avanzo applicato in entrata				
Avanzo applicato a finanziamento bilancio corrente	(+)	9.195.883,71	9.195.883,71	8.918.621,56
Avanzo applicato a finanziamento bilancio investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		9.195.883,71	9.195.883,71	8.918.621,56
Disavanzo applicato in uscita				
Disavanzo applicato al bilancio corrente	(+)	2.327.374,27	3.095.520,35	4.882.241,13
Totale		2.327.374,27	3.095.520,35	4.882.241,13

5.4 Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale.

La tecnica, che prevede l'impiego del *fondo pluriennale vincolato*, ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le casistiche di assunzione dell'impegno ma solo ad una cerchia ristretta di situazioni, tutte codificate dalla legge o espressamente regolate dai principi contabili, a cui l'ente deve fare riferimento.

Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerta esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata, però, non è esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai *criteri adottati per la stesura del documento contabile*, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata *fondo pluriennale vincolato*. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Lo *stanziamento complessivo* delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi.

Per quanto riguarda invece la *dimensione complessiva* assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio.

Il prospetto seguente mostra i *criteri di formazione* del fondo pluriennale vincolato con i conseguenti effetti sugli stanziamenti del primo esercizio, sia in entrata che in uscita, seguito poi dalla dimostrazione dell'avvenuto mantenimento degli *equilibri di bilancio* conseguenti alla tecnica contabile adottata. Questo secondo aspetto (equilibri interni al FPV), visibile nella seconda parte del prospetto, è molto importante perché identifica come, e in quale misura, la tecnica del fondo pluriennale vincolato va ad interagire con gli stanziamenti del bilancio, sia in termini di entrata (finanziamento originario della spesa con entrate a specifica destinazione a cui va a sommarsi la copertura della spesa reimputata tramite l'applicazione in entrata del FPV/E) che di uscita (spesa stanziata sotto forma di FPV/U a cui va a sommarsi l'uscita imputata in modo definitivo sotto forma di impegni di chiusura del procedimento di spesa). Questa situazione, esposta nel prospetto relativamente al solo primo anno del triennio, dal punto di vista della logica contabile, è valida anche per gli esercizi successivi al primo.

Gestione contabile del FPV (Situazione aggiornata)	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023
FPV stanziato a bilancio dei rispettivi esercizi			
Entrate			
Fondo pluriennale vincolato applicato in entrata (FPV/E)	2.381.037,34	0,00	0,00
Uscite			
Fondo pluriennale vincolato stanziato in uscita (FPV/U)	0,00	0,00	0,00

5.5 Composizione del fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un *saldo finanziario* originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento. I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata. In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (crono programma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva.

In conseguenza di ciò, la quota di spesa che si ritiene non sarà imputata nell'anno di *perfezionamento del finanziamento* (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo. Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno).

La situazione iniziale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli *aggiornamenti* nel corso del tempo. Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del crono programma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad esplicita approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata (FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato.

La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva. Come ogni altro posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Composizione del FPV stanziato in spesa (FPV/U)		Previsione		FPV/U 2021
		FPV/U Tit.1	FPV/U Tit.2	
Num.	Denominazione missione			
1	Servizi generali e istituzionali	0,00	0,00	0,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
5	Valorizzazione beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
6	Poltica giovanile, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto territorio, edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Politica sociale e famiglia	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
FPV stanziato a bilancio corrente (FPV/U) (+)		0,00		0,00
FPV stanziato a bilancio investimenti (FPV/U) (+)			0,00	0,00
Totale FPV/U stanziato				0,00

5.6 Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è soggetto alla medesima *suddivisione* adottata per il bilancio ufficiale, con la riclassificazione degli interventi tra parte corrente e investimenti, in modo da conservare la stessa destinazione che era stata attribuita all'originario finanziamento. Questa distinzione nelle due componenti interessa sia il fondo applicato in entrata (FPV/E) che quello stanziato in spesa (FPV/U). Per quanto riguarda quest'ultimo, inoltre, l'importo complessivo è ripartito, come ogni altra spesa, nei vari programmi in cui si articola il bilancio. Altrettanto importante è la suddivisione del fondo collocato in entrata tra le componenti destinate a coprire i corrispondenti stanziamenti di spesa corrente o investimento, riproponendo così la stessa metodologia già utilizzata per evidenziare, nella prima parte del bilancio ufficiale, l'eventuale quota di avanzo di amministrazione applicata al singolo esercizio. Nella sostanza, il fondo pluriennale vincolato riportato tra le entrate contribuisce al pareggio di bilancio nella stessa misura e con la stessa metodologia contabile seguita per stanziare a bilancio il risultato di amministrazione positivo.

Il prospetto mostra la destinazione sintetica del fondo in entrata, suddiviso nella componente corrente ed investimenti, come riportato nel modello ufficiale del bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Fondo pluriennale vincolato (FPV/E)		Stanziamenti		
		2021	2022	2023
FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E)	(+)	163.867,24	0,00	0,00
FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E)	(+)	2.217.170,10	0,00	0,00
Totale		2.381.037,34	0,00	0,00

5.7 Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La *dimensione iniziale* del fondo crediti dubbi è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (avanzo a destinazione vincolata). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dall'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Va inoltre sottolineato che le modalità di costruzione degli addendi del rapporto su cui poi è calcolata la media, come anche l'individuazione del quinquennio storico preso in considerazione dalla media, variano a seconda dell'anno in cui l'ente ha adottato per la prima volta i nuovi principi contabili e dall'esistenza, o meno, dei dati definitivi di rendiconto (consuntivo approvato o in corso di approvazione).

Per quanto riguarda il primo aspetto (*addendi della media*) gli incassi considerati nel rapporto sono calcolati:

- negli anni del quinquennio che precede l'adozione dei principi, come somma della competenza e dei residui;
- negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);
- a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza.

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto (*individuazione del quinquennio storico*) l'intervallo è il seguente:

- in presenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia dall'anno che precede quello di bilancio e prosegue poi a ritroso nel tempo, fino a raggiungere il quinto anno;
- in assenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia invece dal secondo anno precedente a quello del bilancio, e prosegue poi a ritroso fino al quinto anno.

Un'ulteriore variabile è costituita dall'eventuale adozione, da parte dell'ente, del secondo metodo di calcolo degli incassi, situazione questa che fa slittare all'indietro il quinquennio storico di un ulteriore anno.

Riguardo al tipo di credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie.

Venendo quindi ai criteri effettivamente adottati per la formazione del fondo di questo bilancio, l'importo relativo alla componente stanziata è stata quantificata dopo avere:

- individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi;
- calcolato, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi nei tre tipi di procedimento ammesso, e cioè media semplice, rapporto tra la sommatoria ponderata degli incassi rispetto alla somma degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi e, infine, media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno;
- scelto, tra le tre possibilità ammesse, la modalità di calcolo della media utilizzata per ciascuna tipologia di entrata oppure, indistintamente, per tutte le tipologie.
- determinata la media, ove ammesso, con i due metodi di quantificazione degli incassi previsti dalla norma (riscossioni di competenza o incassi di competenza sommati agli incassi dell'esercizio successivo effettuati su accertamenti dell'anno precedente).

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, si è invece valutata la possibilità di derogare al principio generale, come per altro ammesso, calcolando il fondo sulla base di dati extra-contabili in luogo dei criteri normali. In questo caso, infatti, gli accertamenti iscritti in contabilità negli anni del quinquennio considerati per il calcolo della media non riportano tutti i crediti verso i debitori ma solo la quota effettivamente incassata in quell'esercizio. In altri termini, con il procedimento extra contabile si va a ricostruire l'entità effettiva dei crediti che erano sorti in ciascun anno, includendo nei rispettivi conteggi, oltre al movimento di cassa, anche la quota che non era stata incassata pur costituendo un credito verso terzi (ricostruzione extra contabile dell'ammontare effettivo del credito verso terzi di ciascun esercizio).

Il quadro di riepilogo mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio (suddivisione del fondo per titoli e tipologie) è riportata nel corrispondente allegato al bilancio (allegato c), a cui pertanto si rinvia.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Accantonamento fondo crediti dubbia esigibilità (Consistenza)		Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
Tributi e perequazione		2.061.869,18	2.061.869,18	2.061.869,18
Trasferimenti correnti		0,00	0,00	0,00
Entrate extratributarie		2.234.571,77	2.185.782,52	2.185.782,52
Entrate in conto capitale		0,00	0,00	0,00
Riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
Totale		4.296.440,95	4.247.651,70	4.247.651,70
Denominazione	Tributi e perequazione			
Contenuto e valutazioni	Contenuto Tributi			
Importo	2021	2.061.869,18		
	2022	2.061.869,18		
	2023	2.061.869,18		

Denominazione	Trasferimenti correnti
Contenuto e valutazioni	Contenuto Trasferimenti
Importo	2021 0,00
	2022 0,00
	2023 0,00
Denominazione	Entrate extratributarie
Contenuto e valutazioni	Contenuto Extratributarie
Importo	2021 2.234.571,77
	2022 2.185.782,52
	2023 2.185.782,52
Denominazione	Entrate in conto capitale
Contenuto e valutazioni	Contenuto Conto capitale
Importo	2021 0,00
	2022 0,00
	2023 0,00
Denominazione	Riduzione di attività finanziarie
Contenuto e valutazioni	Contenuto Riduzione
Importo	2021 0,00
	2022 0,00
	2023 0,00

5.8 Accantonamenti in fondi rischi

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento nel bilancio di specifiche poste non soggette poi ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione del medesimo esercizio. Questo importo, qualificato come "componente accantonata", può essere destinato a formare altri tipi di fondi rischi destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione finanziaria non è sempre ben definita, come nel caso delle spese per cause legali pendenti, contenziosi legali e sentenze non ancora esecutive o all'indennità di fine mandato.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è stata fatta una ricognizione complessiva sul contenzioso legale tuttora in essere, quantificato l'onere presunto di chiusura per poi provvedere, ove la soluzione è stata ritenuta necessaria ed i fondi già accantonati non adeguati o sufficienti al fabbisogno stimato, a stanziare in spesa ulteriori risorse non impegnabili. In casistiche come questa, la norma consente di accantonare il presunto fabbisogno di spesa in un unico esercizio o di ripartirlo in due o più annualità, e ciò al fine di attenuare l'iniziale impatto finanziario.

Relativamente alla seconda casistica, è stata valutata l'opportunità di creare un fondo rischi per fronteggiare eventuali spese per indennità di fine mandato, con possibile imputazione su uno o più esercizi del bilancio, compreso quello di chiusura del percorso amministrativo.

Il quadro di riepilogo è stato predisposto prendendo in considerazione i dati contabili ed extra contabili più aggiornati al momento disponibili.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni reperibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Accantonamento in fondo rischi (Consistenza)	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
Fondo rischi per spese legali	130.000,00	147.341,25	147.346,25
Fondo spese per indennità di fine mandato	3.524,00	3.524,00	3.524,00
Fondo di garanzia dei debiti commerciali	207.289,04	145.706,53	107.004,44
Fondo vincolato perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00
Totale	340.813,04	296.571,78	257.874,69

Denominazione	Fondo rischi per spese legali
Contenuto e valutazioni	
Importo	2021 130.000,00
	2022 147.341,25
	2023 147.346,25

Denominazione	Fondo spese per indennità di fine mandato
Contenuto e valutazioni	
Importo	2021 3.524,00
	2022 3.524,00
	2023 3.524,00

Denominazione	Fondo di garanzia dei debiti commerciali
Contenuto e valutazioni	
Importo	2021 207.289,04
	2022 145.706,53
	2023 107.004,44

Denominazione	Fondo vincolato perdite società partecipate
Contenuto e valutazioni	Non è stato accantonato alcun fondo
Importo	2021 0,00
	2022 0,00
	2023 0,00

5.9 Obiettivo di finanza pubblica

Il mantenimento nel tempo dell'equilibrio nei conti della finanza pubblica è un obiettivo primario dello Stato a cui concorrono tutti gli enti. La dimensione demografica, infatti, non è rilevante. La legge finanziaria per il 2019 (L.145/18, commi da 819 a 826) ha decretato il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio imposte agli enti locali. Dal 2019, oltre a questo ed in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 247/17 e 101/18, gli enti locali possono inoltre utilizzare in modo pieno sia il fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione per il conseguimento dell'equilibrio di bilancio (comma 820).

Sempre a partire dal 2019, e quindi già in fase di costruzione del bilancio di previsione, il vincolo di finanza pubblica viene a coincidere con gli equilibri ordinari disciplinati dalle norme sull'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/11) e dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Alla fine dell'esercizio, e quindi in sede di rendiconto, gli enti sono poi considerati adempienti (e cioè in effettivo equilibrio sorto in fase di bilancio ma mantenuto fino al consuntivo) in presenza di un risultato di competenza non negativo desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto (comma 821).

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni disponibili, non richiede interventi correttivi. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati in seguito al normale svolgimento dell'attività di controllo sulla gestione.

Obiettivo di finanza pubblica		Previsione		
		2021	2022	2023
Parte corrente				
Entrate parte corrente	(+)	58.094.834,63	44.341.645,14	44.597.382,99
Spese parte corrente	(-)	58.094.834,63	44.341.645,14	44.597.382,99
Equilibrio parte corrente		0,00	0,00	0,00
Parte investimenti				
Entrate parte investimenti	(+)	20.729.068,11	37.259.101,99	8.752.000,00
Spese parte investimenti	(-)	20.729.068,11	37.259.101,99	8.752.000,00
Equilibrio investimenti		0,00	0,00	0,00
Movimento di fondi				
Entrate movimento di fondi	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese movimento di fondi	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio movimento di fondi		0,00	0,00	0,00
Equilibrio finale				
Entrate finali	(+)	78.823.902,74	81.600.747,13	53.349.382,99
Spese finali	(-)	78.823.902,74	81.600.747,13	53.349.382,99
Equilibrio finale		0,00	0,00	0,00

5.10 Altre considerazioni sui fenomeni monitorati

6 Criteri di valutazione delle entrate

6.1 Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità).

Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti i documenti così predisposti (attendibilità).

La formulazione delle previsioni di bilancio si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

I modelli di bilancio espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (*rispetto del principio n.5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità*).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (*rispetto del principio n.8 - Congruità*).

Dopo questa doverosa premessa di carattere generale, il prospetto seguente mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del bilancio ufficiale.

Le note sviluppate nei successivi argomenti (tributi, trasferimenti correnti, entrate extratributarie, entrate in c/capitale, riduzione di attività finanziarie, accensione di prestiti e anticipazioni da tesoriere/cassiere) andranno invece ad analizzare i criteri seguiti per quantificare gli importi dei diversi tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

Entrate competenza (Riepilogo titoli)	Stanziamenti 2021	Stanziamenti 2022	Stanziamenti 2023
FPV applicato in entrata (FPV/E)	2.381.037,34	0,00	0,00
Avanzo applicato in entrata	9.195.883,71	9.195.883,71	8.918.621,56
Parziale	11.576.921,05	9.195.883,71	8.918.621,56
1 Tributi e perequazione	17.980.155,32	17.860.155,32	17.860.155,32
2 Trasferimenti correnti	13.517.803,33	8.677.636,33	8.877.636,33
3 Entrate extratributarie	8.534.969,78	8.607.969,78	8.940.969,78
4 Entrate in conto capitale	15.711.898,01	35.839.101,99	8.752.000,00
5 Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
6 Accensione di prestiti	11.502.155,25	1.420.000,00	0,00
7 Anticipazioni da tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Parziale (finanziamento impieghi)	78.823.902,74	81.600.747,13	53.349.382,99
9 Entrate C/terzi e partite di giro	8.083.500,00	8.083.500,00	8.083.500,00
Totale	86.907.402,74	89.684.247,13	61.432.882,99

6.2 Tributi

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi simili (Tip.101/E), le compartecipazioni di tributi (Tip.104/E), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301/E) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- **Tributi.** I ruoli ordinari sono stati stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato; per quest'ultimo aspetto, si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- **Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi.** Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;
- **Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica.** Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;
- **Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti.** Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto

oppure, in alternativa, sulla base dei presumibili accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza e per un importo non superiore a quello che sarà comunicato dal competente dipartimento delle finanze, od altro organo centrale o periferico del governo.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.1/E Correnti tributarie, contributiva e perequativa	Stanzamenti 2021	Stanzamenti 2022	Stanzamenti 2023
101 Imposte, tasse e proventi assimilati	13.501.065,56	13.381.065,56	13.381.065,56
104 Compartecipazioni di tributi	131.165,00	131.165,00	131.165,00
301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	4.347.924,76	4.347.924,76	4.347.924,76
302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00
Totale	17.980.155,32	17.860.155,32	17.860.155,32

6.3 Trasferimenti correnti

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E), da famiglie (Tip.102/E), da imprese (Tip.103/E), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104/E) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105/E).

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Trasferimenti da PA, famiglie, imprese, istituzioni private.* Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;
- *Trasferimenti UE.* Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, sarà accertabile solo nel momento in cui la commissione europea dovesse decidere di approvare il corrispondente intervento. Con questa premessa, lo stanziamento sarà allocato negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente cronoprogramma. L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione.

Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.2/E Trasferimenti correnti	Stanzamenti 2021	Stanzamenti 2022	Stanzamenti 2023
101 Da Amministrazioni pubbliche	13.517.803,33	8.677.636,33	8.877.636,33
102 Da Famiglie	0,00	0,00	0,00
103 Da Imprese	0,00	0,00	0,00
104 Da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
105 Dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
Totale	13.517.803,33	8.677.636,33	8.877.636,33

6.4 Entrate extratributarie

Rientra in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Gestione dei servizi pubblici.* I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- *Interessi attivi.* Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;
- *Gestione dei beni.* Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono state previste con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura,

al finanziamento di investimenti.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extratributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.3/E Entrate extratributarie	Stanzamenti 2021	Stanzamenti 2022	Stanzamenti 2023
100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.024.772,72	7.084.772,72	7.299.772,72
200 Proventi dall'attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	700.000,00	650.000,00	750.000,00
300 Interessi attivi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
400 Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
500 Rimborsi e altre entrate correnti	809.197,06	872.197,06	890.197,06
Totale	8.534.969,78	8.607.969,78	8.940.969,78

6.5 Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio. In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate che derivano da:

- *Trasferimenti in conto capitale.* Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;
- *Alienazioni immobiliari.* Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio;
- *Alienazione di beni o servizi non immobiliari.* L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- *Cessione diritti superficie.* La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima della stesura di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale;
- *Concessione di diritti patrimoniali.* Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento sia previsto nel triennio entrante;
- *Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione).* In questo caso, i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, ammesso solo se espressamente previsto dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale stanziamento, se previsto, è stato imputato applicando il medesimo criterio.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.4/E Entrate in conto capitale	Stanzamenti 2021	Stanzamenti 2022	Stanzamenti 2023
100 Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
200 Contributi agli investimenti	4.651.000,00	4.975.000,00	8.400.000,00
300 Trasferimenti in conto capitale	7.783.898,01	27.512.101,99	0,00
400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.000,00	2.000,00	2.000,00
500 Altre entrate in conto capitale	3.275.000,00	3.350.000,00	350.000,00
Totale	15.711.898,01	35.839.101,99	8.752.000,00

6.6 Riduzione di attività finanziarie

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100/E), la riscossione di crediti a breve (Tip.200/E), a medio e lungo termine (Tip. 300/E) oltre la voce residuale (Tip.400/E). Questi stanziamenti, ove previsti, sono imputati nell'esercizio in cui si prevede che l'obbligazione diventerà esigibile. In questo caso, pertanto, e senza la presenza di specifiche deroghe, si applica il principio generale della competenza potenziata.

Per quanto riguarda il contenuto delle operazioni da cui hanno poi origine le previsioni di entrata, movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti nel versante delle spese, si rimanda a quanto riportato nel corrispondente argomento delle uscite (acquisizione di attività finanziarie).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle riduzioni di attività finanziarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.5/E Entrate da riduzione di attività finanziarie	Stanzamenti 2021	Stanzamenti 2022	Stanzamenti 2023
100 Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
200 Riscossione di crediti a breve termine	0,00	0,00	0,00
300 Riscossione di crediti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

6.7 Accensione di prestiti

Queste previsioni, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle varie tipologie, sono state formulate applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100/E), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200/E), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300/E) ed altre forme residuali (Tip.400/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Assunzione di prestiti.* L'accensione di mutui passivi e le operazioni ad essa assimilate, se prevista nel bilancio triennale, è stata imputata negli esercizi in cui si ritiene che la somma oggetto del prestito diventerà effettivamente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il soggetto finanziatore renderà materialmente disponibile il finanziamento in esecuzione a quanto previsto dal relativo contratto;
- *Contratti derivati.* La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, sarà effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, saranno contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto previsti e riportati tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle accensioni di prestiti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.6/E Accensione di prestiti	Stanzamenti 2021	Stanzamenti 2022	Stanzamenti 2023
100 Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
200 Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	11.502.155,25	1.420.000,00	0,00
400 Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Totale	11.502.155,25	1.420.000,00	0,00

6.8 Anticipazioni

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che

attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.7/E Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Stanziamenti 2021	Stanziamenti 2022	Stanziamenti 2023
100	Anticipazioni tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

6.9 Altre considerazioni sui fenomeni monitorati

7 Criteri di valutazione delle uscite

7.1 Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità).

Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità).

Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nella Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Anche in questo caso, si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e posseggano, inoltre, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (*rispetto del principio n.5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità*).

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti immutabili. Un simile approccio, che negherebbe l'evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella gestione, è poco realistico ed è quindi controproducente.

Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (*rispetto del principio n.7 - Flessibilità*).

Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (*rispetto del principio n.8 - Congruità*).

Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto riportato nella seconda parte del bilancio ufficiale, mentre le note descrittive associate a ciascun argomento, sviluppate di seguito, espongono i criteri adottati per attribuire la spesa ai rispettivi esercizi.

Uscite competenza (Riepilogo titoli)		Stanziamenti 2021	Stanziamenti 2022	Stanziamenti 2023
Disavanzo applicato in uscita		2.327.374,27	3.095.520,35	4.882.241,13
1 Correnti	Parziale	2.327.374,27	3.095.520,35	4.882.241,13
		35.506.407,88	29.634.873,97	28.318.481,00
		20.729.068,11	37.259.101,99	8.752.000,00
		0,00	0,00	0,00
		20.261.052,48	11.611.250,82	11.396.660,86
2 In conto capitale		0,00	0,00	0,00
3 Incremento attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
4 Rimborso di prestiti		0,00	0,00	0,00
5 Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00
Parziale (impieghi)		78.823.902,74	81.600.747,13	53.349.382,99
7 Spese conto terzi e partite di giro		8.083.500,00	8.083.500,00	8.083.500,00
Totale		86.907.402,74	89.684.247,13	61.432.882,99

7.2 Spese correnti

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Trattamenti fissi e continuativi (personale)*. Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;
- *Rinnovi contrattuali (personale)*. La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;
- *Trattamento accessorio e premiante (personale)*. Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;
- *Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale)*. È stanziato nell'esercizio a cui la costituzione del

- fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiranno nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva;
- *Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi)*. Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
 - *Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi)*. Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
 - *Aggi sui ruoli (beni e servizi)*. È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario;
 - *Gettoni di presenza (beni e servizi)*. Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
 - *Utilizzo beni di terzi (beni e servizi)*. Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
 - *Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti)*. Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
 - *Contributi in conto interessi (trasferimenti correnti)*. Sono di competenza degli esercizi in cui verranno a scadere le singole obbligazioni poste a carico di questo ente (concedente), che si uniforma, così facendo, al contenuto del piano di ammortamento del prestito assunto dall'ente beneficiario del contributo;
 - *Contributi correnti a carattere pluriennale (trasferimenti correnti)*. Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse;
 - *Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi)*. Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
 - *Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi)*. Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del *fondo pluriennale vincolato* che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;
 - *Sentenze in itinere (beni e servizi)*. La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata. In presenza di situazioni come quella delineata è stata valutata dall'ente la possibilità di accantonare l'onere stimato in un apposito fondo rischi, la cui modalità di gestione contabile è già descritta in altro specifico argomento, a cui pertanto si rinvia.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio o nell'eventuale modello che riclassifica gli importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.1/U Correnti	Stanziamenti 2021	Stanziamenti 2022	Stanziamenti 2023
101 Redditi da lavoro dipendente	8.242.729,68	8.237.729,68	8.232.729,68
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	656.326,15	696.518,15	556.326,15
103 Acquisto di beni e servizi	18.489.766,37	13.767.782,08	12.893.740,20
104 Trasferimenti correnti	1.646.062,84	787.689,18	769.689,18
105 Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106 Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107 Interessi passivi	1.198.999,29	1.195.719,94	1.156.787,65
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110 Altre spese correnti	5.271.523,55	4.948.434,94	4.708.208,14
Totale	35.506.407,88	29.634.873,97	28.318.481,00

7.3 Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa.

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U).

Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

- **Finanziamento dell'opera.** La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti;
- **Adeguamento del crono programma.** L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;
- **Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi.** La concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, della prevista erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume, nell'ottica economica, la natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali stanziamenti di questa natura sono pertanto soggetti agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti, già analizzati nell'omonimo argomento.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.2/U In conto capitale		Stanziamenti 2021	Stanziamenti 2022	Stanziamenti 2023
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.416.266,77	30.665.101,99	8.658.000,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	5.312.801,34	6.594.000,00	94.000,00
Totale		20.729.068,11	37.259.101,99	8.752.000,00

7.4 Incremento di attività finanziarie

Sono comprese nell'aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301/U), concessione crediti a breve termine (Macro.302/U), a medio e lungo termine (Macro.303/U), con l'aggiunta della voce residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304/U).

Gli stanziamenti di questa natura sono previsti nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa sarà prima prevista e poi imputata.

Per quanto riguarda, in particolare, le concessioni di crediti, queste sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato che il percipiente sarà obbligato a restituire l'intero importo ottenuto. Quest'ultima, è la caratteristica che differenzia la concessione di credito dal contributo in conto capitale che invece è, per sua stretta natura, a carattere definitivo.

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti per incremento di attività finanziarie:

- **Anticipazione di liquidità.** Si verifica quando l'ente, in alternativa alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione possono essere gli enti ed organismi strumentali e le società controllate o partecipate. Per questo tipo di operazione, di norma, il rientro del capitale anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita. In quest'ultimo caso, all'uscita corrisponderà analoga previsione di entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo esercizio del bilancio;
- **Concessione di finanziamento.** Questo tipo di operazione, a differenza del precedente, è assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L'elemento determinante che qualifica l'intervento dell'ente è l'attività esercitata del soggetto che ne viene poi a beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio, del possibile finanziamento di un fondo di rotazione pluriennale, e di solito associato ad uno specifico piano temporale di rientro del credito concesso.

Le operazioni appena descritte, ove previste nel triennio della programmazione, sono state stanziare nell'esercizio in cui si presume sarà adottato l'atto amministrativo di concessione, purché l'iter procedurale abbia termine nello stesso anno. In caso contrario, e cioè quando il diritto di credito del futuro percipiente si colloca in un orizzonte temporale diverso da quello di adozione dell'atto, lo stanziamento di spesa è riportato negli esercizi in cui l'obbligazione passiva, a carico di questa amministrazione, verrà a maturare.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per incremento di attività finanziarie mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.3/U Incremento attività finanziarie	Stanzamenti 2021	Stanzamenti 2022	Stanzamenti 2023
301 Spese per acquisizione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
302 Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

7.5 Rimborso di prestiti

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale. Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401/U), dei prestiti a breve termine (Macro.402/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U) oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404/U).

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- *Quota capitale.* Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- *Quota interessi.* È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Tit.4/U Rimborso di prestiti	Stanzamenti 2021	Stanzamenti 2022	Stanzamenti 2023
401 Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.065.168,77	2.692.629,26	2.758.700,69
404 Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
405 Fondi per rimborso prestiti	9.195.883,71	8.918.621,56	8.637.960,17
Totale	20.261.052,48	11.611.250,82	11.396.660,86

7.6 Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macro aggregato 501/U) che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E). L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio.

Anche in questo caso, in assenza di deroghe al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica relativa alla chiusura delle anticipazioni mentre il dettaglio (spese per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

Tit.5/U Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	Stanzamenti 2021	Stanzamenti 2022	Stanzamenti 2023
Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

7.7 Altre considerazioni sulle uscite

8 Fenomeni che necessitano di particolari cautele

8.1 Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito

Il bilancio è stato predisposto iscrivendo tra le entrate le componenti positive che ragionevolmente si renderanno disponibili nel periodo amministrativo considerato. Le componenti negative sono state invece limitate alle sole voci che comporteranno l'assunzione di impegni di spesa realmente sostenibili, in quanto finanziati dalle risorse previste. Per quanto riguarda l'importo dei singoli stanziamenti, questi sono stati dimensionati evitando la sottostima delle entrate come delle uscite (rispetto del *principio n.9 - Prudenza*).

L'approccio prudente alla politica di bilancio ha quindi creato le condizioni affinché i successivi atti di gestione possano poggiare su basi finanziarie solide. Questa affermazione è sicuramente valida per gli eventi che presentano caratteristiche di normalità e semplicità operativa; situazioni, quindi, prive di rischio significativo.

Ma nel medesimo intervallo di tempo si potranno anche manifestare fenomeni che non offrono lo stesso grado di prevedibilità e facilità di intervento, aspetti su cui è opportuno concentrare le dovute attenzioni.

Nel predisporre questo bilancio, ad esempio, è stata posta particolare attenzione nel valutare l'impatto di alcuni particolari fenomeni, come la consistenza e le possibili implicazioni prodotte dalla modalità di finanziamento degli investimenti, il tipo e quantità delle garanzie prestate a terzi, gli eventuali impieghi di risorse in strumenti derivati, oltre alla presenza di situazioni in corso di definizione che possono portare alla formazione debiti fuori bilancio. Si tratta di fatti e circostanze che devono essere oggetto di particolari cautele e, come tali, affrontate in modo separato nei successivi punti della Nota integrativa.

8.2 Modalità di finanziamento degli investimenti

Le *fonti* a cui l'ente può accedere per reperire beni o servizi di natura durevole sono le entrate correnti destinate per legge a tale scopo, l'eccedenza corrente di bilancio (risparmio), l'alienazione di beni e diritti patrimoniali, i proventi dei permessi di costruire (oneri di urbanizzazione), i trasferimenti in conto capitale, le accensioni di prestiti e l'avanzo di amministrazione (eccedenza di esercizi pregressi). L'eventuale fondo pluriennale vincolato applicato (FPV/E), pur essendo collocato tra le entrate, è solo la riproposizione in bilancio, per esigenze di quadratura contabile dovute all'adozione del criterio di competenza finanziaria potenziata, di entrate in prevalenza a specifica destinazione che sono già state contabilizzate ed accertate in esercizi precedenti.

Il FPV stanziato in entrata, in definitiva, può essere paragonato al finanziamento delle spese di bilancio ottenuto applicando in entrata con la parte vincolata dell'avanzo di amministrazione. Si tratta di due modalità che hanno origine diversa ma simile natura contabile. Si tratta, per la quasi totalità delle risorse attivabili nei diversi esercizi, di entrate con il vincolo, più o meno elevato, della "specifica destinazione". Questo significa che la decisione di finanziare un investimento con fonti di questa natura può essere modificata, anche in presenza di future economie di spesa, solo con l'adozione di particolari procedimenti contabili, sempre adeguatamente motivati.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, gli effetti indotti dall'*espansione degli investimenti* sono per taluni versi sicuramente positivi, come il beneficio immediato prodotto sull'economia locale (maggiore disponibilità di lavoro) e sulla qualità dei servizi resi (disponibilità di infrastrutture migliori) ma ci possono essere anche conseguenze negative, come l'impatto che può derivare dal rimborso del prestito (quota capitale e interessi) in presenza di un'opera finanziata con il ricorso al credito oneroso di terzi. Le considerazioni tecniche su quest'ultimo fenomeno, come la necessaria cautela che deve portare alla scelta della forma di finanziamento, sono già state formulate nei corrispondenti argomenti della Nota integrativa (livello di indebitamento ed esposizione per interessi passivi).

Per quanto riguarda invece gli *aspetti prettamente contabili*, relativi alle modalità di finanziamento e di imputazione contabile delle entrate di parte investimento previste e stanziare in questo bilancio, si sottolinea quanto segue:

- *Grado di copertura*. Ciascuna spesa è stata associata alla corrispondente fonte di entrata. Si dà atto, inoltre, che la successiva attivazione dell'opera, con l'assegnazione delle prestazioni di natura tecnica o intellettuale, avrà luogo solo dopo il completo reperimento del finanziamento previsto. L'intervento, infatti, deve essere coperto da opportune risorse fin dall'inizio, e questo, a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (crono programma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni;
- *Criterio d'imputazione*. Il finanziamento effettivo di ciascun investimento potrà derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell'esercizio ma imputate in esercizi successivi. Ciò premesso, costituiranno idonea copertura finanziaria, nel primo caso, le risorse accertate e imputate nello stesso esercizio, compreso l'avanzo di amministrazione deliberato a rendiconto e poi applicato a bilancio, mentre nel secondo, le entrate accertate nello stesso esercizio ma imputate negli anni successivi purché l'esigibilità dell'incasso dipenda dalla semplice manifestazione unilaterale dell'ente o da quella conclamata degli enti pubblici concedenti;
- *Finanziamento con avanzo effettivo*. Il risultato positivo accertato con l'approvazione del rendiconto sarà destinabile al finanziamento di investimenti solo se non sussiste l'esigenza di coprire altre spese con un grado di priorità più elevato, come il finanziamento dei debiti fuori bilancio, il riequilibrio della gestione corrente, il fabbisogno per l'accantonamento di passività potenziali (fondo crediti di dubbia esigibilità) o l'estinzione anticipata di prestiti;
- *Permessi a costruire*. L'eventuale copertura della spesa con gli introiti di questa natura (oneri urbanizzazione) sarà effettuato con i soli crediti accertati e imputati nel medesimo esercizio, come previsto dal corrispondente principio contabile applicato.

La situazione, come riportata nel prospetto successivo ed avendo soprattutto riguardo al possibile ricorso all'indebitamento, anche non assistito da eventuali contributi in conto interessi, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento

dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Modalità di finanziamento del bilancio investimenti nel suo complesso		Finanziamenti		
		2021	2022	2023
Entrate in conto capitale (Tit.4/E)	(+)	15.711.898,01	35.839.101,99	8.752.000,00
Contributi investimenti per rimborso prestiti da P.A.		0,00	0,00	0,00
Altre entrate in C/capitale per spese correnti		0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale che finanziano spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie		15.711.898,01	35.839.101,99	8.752.000,00
FPV per spese in C/capitale (FPV/E)	(+)	2.217.170,10	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti che finanziano investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie (Tit.5/E)	(+)	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti a breve		0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti a medio-lungo		0,00	0,00	0,00
Altre entrate da riduzione attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
Entrate per rid. att. finanziarie assimilabili a movimenti di fondi	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione di prestiti (Tit.6/E)	(+)	11.502.155,25	1.420.000,00	0,00
Accensione prestiti per estinzione anticipata mutui		8.702.155,25	0,00	0,00
Altre accensione prestiti per spese correnti		0,00	0,00	0,00
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti	(-)	8.702.155,25	0,00	0,00
Risorse straordinarie		5.017.170,10	1.420.000,00	0,00
Totale		20.729.068,11	37.259.101,99	8.752.000,00

8.3 Principali investimenti previsti nel triennio

La concreta attivazione di un investimento, con la relativa assegnazione del progetto o il successivo inizio effettivo dei lavori, può avvenire solo in seguito all'avvenuto perfezionamento del relativo finanziamento. Premesso ciò, il prospetto che segue elenca i principali investimenti che si prevede saranno attivati nell'intervallo di tempo considerato ed omette gli interventi di minore, secondaria o trascurabile importanza. Il riscontro sull'impatto economico dell'intervento in conto capitale, infatti, va concentrato sui fenomeni che potrebbero avere una qualche rilevanza significativa sugli equilibri complessivi di bilancio. Questi ultimi possono essere considerati in modo statico (situazione attuale) oppure visti anche in un'ottica dinamica di più ampio periodo (prospettiva triennale o di medio termine).

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Elenco dei principali investimenti previsti	Investimenti		
	2021	2022	2023
SISTEMAZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA CORSO HO CHI MI	150.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COPERTA	500.000,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE DELL'ULTERIORE AREA ACQUISITA DAL COM	600.000,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, RIPRISTINO E VALORIZZ	500.000,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROBERT BA	600.000,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, FORNITURA DI ATTREZZ	500.000,00	0,00	0,00
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO STRUT	1.800.000,00	0,00	0,00
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO STRUT	800.000,00	0,00	0,00
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO STRUT	0,00	5.000.000,00	0,00
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO STRUT	0,00	3.196.000,00	0,00
REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE DI ACQUE BIANCHE A	0,00	2.365.000,00	0,00
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI SPAZI ESTERNI DELL'I	0,00	120.000,00	0,00
LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DE	0,00	0,00	4.400.000,00
RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO - STRAL	0,00	600.000,00	0,00
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO SCOPERTO IN COMISO,	180.000,00	0,00	0,00
LAVORI DI RIFACIMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLA VIA	1.300.000,00	0,00	0,00
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIA XXV APRILE A PED	310.000,00	0,00	0,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE DELLE STRADE	500.000,00	0,00	0,00
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOTTA FOGN	110.000,00	0,00	0,00
LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI DISIDRATAZI	250.000,00	0,00	0,00
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DEL PRO	0,00	600.000,00	0,00
AEROPORTO DI COMISO - OPERE CIVILI ED IMPIANTISTIC	0,00	2.500.000,00	0,00

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROP	970.000,00	0,00	0,00
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CIMITERO DI PEDA	800.000,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO E DELL'IMPIA	0,00	4.750.000,00	0,00
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT I	0,00	2.500.000,00	0,00
LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA INTERNA AL ME	0,00	700.000,00	0,00
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DI COM	300.000,00	0,00	0,00
OPERE INFRASTRUTTURALI A SOSTEGNO DELL'AREA	0,00	3.000.000,00	0,00
CARGO	120.000,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE DEL MUSEO ARTE CERAMICA CARUSO	0,00	2.500.000,00	0,00
INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL CENTRO	0,00	0,00	4.000.000,00
STOR	0,00	1.000.000,00	0,00
INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PALAROMA E	0,00	1.000.000,00	0,00
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALESTRA MONSERRATO	0,00	1.100.000,00	0,00
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALESTRA MAZZINI	0,00	1.200.000,00	0,00
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SCUOLA SENIA	0,00	1.200.000,00	0,00
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DE AMICIS	0,00	1.500.000,00	0,00
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MAZZINI	0,00	1.200.000,00	0,00
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALESTRA PIRANDELLO	0,00	1.200.000,00	0,00
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA CAMPO	0,00	800.000,00	0,00
SPORTIVO	0,00	110.000,00	0,00
REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLO SPAZIO	260.000,00	0,00	0,00
ANTISTA			
IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER DEPURATORE COMUNALE			
IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER ALCUNI EDIFICI SCOLASTIC			
Totale	10.550.000,00	36.941.000,00	8.400.000,00

8.4 Garanzie prestate

L'amministrazione può legittimamente concedere delle garanzie, principali o sussidiarie, a favore di altri soggetti, sottoscrivendo i rispettivi documenti che vincolano l'ente nel tempo. Dal punto di vista prettamente patrimoniale, il valore complessivo delle garanzie prestate è riportato tra i conti d'ordine della contabilità economica mentre la concessione della singola garanzia non richiede, di regalo, alcuna registrazione finanziaria né è soggetta a particolari restrizioni.

Pur in assenza di specifici vincoli, l'approccio prudente alle problematiche della gestione, che deve sempre precedere le scelte della pubblica amministrazione, può portare l'ente a preferire il possibile accantonamento di un fondo rischi tra le uscite di uno o più esercizi del triennio entrante.

L'eventuale stanziamento, a carattere facoltativo, può essere assimilato ad un'economia di bilancio volontaria, non soggetta quindi ad impegno, e collegata al rischio implicito connesso con la sottoscrizione delle garanzie verso terzi. Questo risparmio forzoso produrrà a rendiconto una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione, importo poi riservato, nella forma di avanzo vincolato, alla copertura dell'onere che potrebbe sorgere per l'eventuale escussione del debito garantito. La decisione di costituire o incrementare il fondo può essere presa all'inizio, in sede di programmazione di medio periodo, oppure nel corso dell'anno, con l'adozione di una o più variazioni di bilancio.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Elenco delle garanzie prestate dall'Ente (Consistenza)	Esercizio 2021
Non ci sono garanzie da segnalare	
Totale	0,00

8.5 Impieghi finanziari in strumenti derivati

Per "strumenti derivati" si intendono i prodotti offerti dal mercato creditizio il cui valore dipende dall'andamento di un'attività sottostante che può essere di natura finanziaria, come ad esempio i titoli azionari, i tassi di interesse o l'andamento dei cambi, oppure di natura reale, come nel caso di oro, petrolio, e così via. Le difficili problematiche di gestione connesse con l'avvenuta sottoscrizione di strumenti derivati sono emerse in seguito al progressivo diffondersi di questi strumenti atipici anche nel particolare mondo degli enti locali. Regioni, province e comuni, infatti, hanno fatto ampio ricorso alla finanza derivata sia nella gestione del proprio debito che in fase di ristrutturazione dell'indebitamento.

Queste operazioni hanno avuto un impatto positivo ed immediato sul bilancio, dato che il loro acquisto era proprio finalizzato allo scopo di liberare risorse finanziarie altrimenti congelate dall'indebitamento pregresso. In una prospettiva di più ampio respiro, però, gli impieghi in strumenti derivati hanno avuto l'effetto di trasferire in un futuro più o meno lontano il rischio che deriva dalla definitiva quantificazione del prestito effettivo da rimborsare. In particolari circostanze, si sono pertanto verificati effetti distorsivi sul bilancio non previsti al momento dell'originaria stipula. Le perdite emergenti ed il rischio di futuri esborsi di ammontare superiore a quello preventivabile, pur essendo insite nella natura stessa di questi prodotti finanziari atipici, non è stato, quindi, sempre valutato in tutte le sue implicazioni.

Questo è il motivo per cui le operazioni di questa natura hanno incontrato un crescente livello elevata attenzione. L'eventuale presenza di operazioni di questa natura va pertanto monitorata con la dovuta cautela, visti i possibili risvolti sui delicati equilibri di bilancio, difficilmente prevedibili con largo anticipo.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Impieghi finanziari stanziati in strumenti derivati	Esercizio		
	2021	2022	2023
Non ci sono impieghi da segnalare			
Totale	0,00	0,00	0,00

8.6 Debiti fuori bilancio in corso formazione

I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti esercizi e non ancora formalizzate con l'assunzione del relativo impegno. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi e ricapitalizzazioni di società, fino alla necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Un debito fuori bilancio può nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le attribuzioni riconducibili alle funzioni proprie dell'ente. Si deve pertanto conciliare, seppure a posteriori, l'acquisto del bene o del servizio con le regole ufficiali della contabilità e della contrattualistica pubblica.

Dal punto di vista operativo, l'ente iscrive in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio, atto che va così ad impegnare e finanziare la relativa spesa. Il riconoscimento del debito, la contabilizzazione della posta nella parte passiva del bilancio ed il reperimento del finanziamento, pertanto, sono tre distinti passaggi di un unico procedimento formale che porta alla regolarizzazione della pratica.

La presenza di eventuali debiti fuori bilancio in corso di formazione, al pari di altre passività la cui esistenza è in qualche modo nota ancorché non del tutto definita, può richiedere l'accantonamento di somme tali da consentire, nella prima occasione utile, il riconoscimento formale del debito pregresso con il suo contestuale finanziamento e la registrazione in bilancio.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Debiti fuori bilancio in corso di formazione (Non ancora riconoscibili)		Importo
Sentenze		0,00
Disavanzi		0,00
Ricapitalizzazioni		0,00
Espropri		0,00
Altro		0,00
Totale		0,00

Denominazione	Sentenze
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare
Denominazione	Disavanzi
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare
Denominazione	Ricapitalizzazioni
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare
Denominazione	Espropri
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare
Denominazione	Altro
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

8.7 Altre considerazioni su fenomeni particolari

9 Conclusioni

9.1 Considerazioni finali e conclusioni

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata" mentre risulta correttamente calcolato, ed eventualmente stanziato a bilancio, sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni.

Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.

ALLEGATO 1

NOTA ILLUSTRATIVA SUL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE – AGGIORNAMENTO EX DM DEL 1 SETTEMBRE 2021.

Si richiamano: il dodicesimo correttivo al D.Lgs 118/2011 giusta decreto MEF di concerto con il Ministero dell'Interno del 7 settembre 2020;

e l'art. 187 del D. lgs. n. 267/2000, come aggiornato dall' art. 80, comma 1, del D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i., relativo alla composizione del risultato di amministrazione nelle componenti definite dai nuovi principi contabili di cui all' armonizzazione contabile avviata con il D. lgs . n. 118/2011; Visto l'art. 188 del D.lgs. n. 267/2000 che prevede che l'eventuale disavanzo accertato ai sensi del suddetto art. 186 del TUEL è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto di gestione.

A seguito del D.lgs 162/2019, si richiamano anche i contenuti della Deliberazione n. 44/2020/PAR – Sezione Regionale di controllo Molise in merito alla corretta applicazione dell'art. 39 ter del D.Lgs 162/2019; Visti contenuti del paragrafo 4.1 "PRIMA IPOTESI: EMERSIONE DEL DISAVANZO SOLO A DECORRERE DAL RENDICONTO 2019".

Il Disavanzo venutosi a determinare con l'approvazione del rendiconto è così suddiviso : - Fondi F.A.L . emersione del fondo anticipazione di liquidità nel rendiconto 2019 a seguito della dichiarata incostituzionalità dell' art.6 comma 2bis del D.L. 78/2015. La Corte costituzionale con sentenza n. 4 depositata in data 28/01/2020 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma innanzi citata. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale si è reso obbligatorio accantonare nel risultato di amministrazione 2019 il F.A.L. per l'importo pari alle anticipazioni complessive di cui al d.l. 35/2013 e successivi, non ancora rimborsate. Il peggioramento del risultato di amministrazione è ripianato annualmente per un importo pari all' ammontare dell' anticipazione rimborsata nell' esercizio. - Pertanto contabilmente nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019. Il medesimo importo sarà iscritto come fondo anticipazione di liquidità nella spesa del bilancio di previsione 2020 al titolo 4 della missione 20 - programma 03, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio; • FCDE (applicazione del metodo ordinario). A partire dal rendiconto 2019 è cessata la possibilità di avvalersi del metodo semplificato nel calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in sede di determinazione del risultato di amministrazione. Questo Ente fino al rendiconto 2018 si è avvalso della facoltà di determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità avvalendosi del metodo semplificato. Pertanto a partire dal rendiconto 2019 l'accantonamento, al fondo dovrà essere elaborato con il metodo ordinario che prevede l'accantonamento nella misura del 100% secondo quanto stabilito dal principio contabile 4/2 del D.lgs 118/2011 e s.m.i. Tale cambiamento di metodo di calcolo ha fatto scaturire il maggior accantonamento nel risultato di amministrazione.. Il maggiore disavanzo emerso in sede di approvazione del rendiconto 2019,derivante dall' applicazione della nuova metodologia di calcolo, ai sensi di quanto stabilito dal D.L. 162/2019 art. 39 quater, può essere ripianato in non più di quindici annualità a decorrere dall' esercizio finanziario 2021 in quote costanti.;

Il prospetto di ripiano dei disavanzi approvato con deliberazione n. e aggiornato/verificato con deliberazione n.(approvazione del Rendiconto della Gestione per l'anno 2020 con i poteri della Giunta Comunale) è il seguente:

COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZI			
2	Quota annuale del disavanzo da FCDE	Quota Annuale del disavanzo da FAL	TOTALE
ESERCIZIO 2020		€. 506.821,85	€. 506.821,85

ESERCIZIO 2021	10.796,70	€. 516.290,75	€. 527.087,45
ESERCIZIO 2022	10.796,70	€. 525.993,90	€. 536.790,60
ESERCIZIO 2023	10.796,70	€. 535.938,10	€. 546.734,80
ESERCIZIO 2024	10.796,70	€. 546.130,30	€. 556.927,00
ESERCIZIO 2025	10.796,70	€. 561.577,00	€. 572.373,70
ESERCIZIO 2026	10.796,70	€. 567.288,30	€. 578.085,00
ESERCIZIO 2027	10.796,70	€. 578.268,10	€. 589.064,80
ESERCIZIO 2028	10.796,70	€. 589.526,61	€. 600.323,31
ESERCIZIO 2029	10.796,70	€. 601.071,43	€. 611.868,13
ESERCIZIO 2030	10.796,70	€. 612.910,94	€. 623.707,64
ESERCIZIO 2031	10.796,70	€. 625.053,82	€. 635.850,52
ESERCIZIO 2032	10.796,70	€. 561.644,53	€. 572.441,23
ESERCIZIO 2033	10.796,70		€. 10.796,70
ESERCIZIO 2034	10.796,70		€. 10.796,70
ESERCIZIO 2035	10.796,69		€. 10.796,69
	161.950,49	7.328.515,63	7.490.466,12

I punti salienti di aggiornamento del Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 7 settembre 2020 – dodicesimo correttivo al D.Lgs 118/2011:

9.11.7: ...

.....Gli enti che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto descrivono nella Nota illustrativa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che si intende assumere al riguardo.

Nella Nota illustrativa possono essere individuati i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare nel corso di ciascun esercizio in attuazione degli eventuali piani di rientro adottati. Tale indicazione consente annualmente di verificare il ripiano del disavanzo effettuato e di individuare l'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio.

Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente illustrano altresì le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo presunto al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel precedente bilancio di previsione alla voce "Disavanzo di amministrazione".

Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la Nota integrativa indica l'importo del disavanzo applicato al precedente bilancio di previsione che non è stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale ulteriore disavanzo presunto formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.27 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).....

.....Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione....

13.10.3 *Gli enti in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio descrivono nella Relazione sulla gestione le cause che hanno determinato tale risultato, gli interventi assunti in occasione dell'accertamento del disavanzo di amministrazione presunto o di successive rideterminazioni del disavanzo di amministrazione presunto, e le iniziative che si intende assumere a seguito dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo. Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente illustrano altresì le attività svolte nel corso dell'esercizio per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo al 31 dicembre è migliorato*

rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel bilancio di previsione alla voce "Disavanzo di amministrazione".

Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la Relazione sulla gestione indica l'importo del disavanzo applicato al bilancio di previsione (alla voce "Disavanzo di amministrazione") che non è stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale importo dell'ulteriore disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.26 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).

.....Pertanto, la relazione sulla gestione descrive la composizione del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio individuato nell'allegato a) al rendiconto (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo proveniente dal precedente esercizio, indica le quote ripianate nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione in corso di gestione.

9.2.22 Per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto è iscritta in bilancio una apposita voce, distinta rispetto a quella riguardante il disavanzo derivante dalla gestione, denominata "Disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto". A fronte di tale voce, in entrata è iscritto uno stanziamento di importo corrispondente riguardante le accensioni di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa.

9.2.23 È applicato al bilancio di previsione anche il disavanzo di amministrazione presunto accertato in occasione dell'approvazione del medesimo bilancio di previsione. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle iniziative necessarie al ripiano del disavanzo definitivamente accertato. Nel rispetto del principio della prudenza, nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, è applicato al bilancio di previsione in gestione anche l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione presunto accertato nel corso dell'esercizio, ad esempio in occasione dall'approvazione del rendiconto da parte della giunta regionale.

9.2.24 Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo. Ad esempio, se la consiliatura/legislatura regionale termina nel corso del secondo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il disavanzo di amministrazione deve essere ripianato entro tale secondo esercizio.

9.2.25 Nei casi in cui la legge prevede l'adozione di un piano di rientro per il ripiano pluriennale del disavanzo di amministrazione, la deliberazione che approva il piano di rientro contiene:

- a) l'importo del disavanzo complessivo e l'importo del disavanzo oggetto del piano di rientro. Se approvato con riferimento ad un disavanzo di amministrazione presunto, il piano di rientro è aggiornato in occasione dell'approvazione del rendiconto;
- b) l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione,
- c) la descrizione delle iniziative che si prevede di assumere per recuperare il disavanzo. Ai fini del rientro possono essere utilizzate tutte le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale;
- d) la durata del piano di rientro e l'importo della quota annuale del ripiano, individuati nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge che autorizzano il ripiano pluriennale. Le quote annuali del ripiano sono applicate al bilancio di previsione iscrivendole, prima delle spese, in ciascuno degli esercizi del bilancio;
- e) l'individuazione puntuale, distintamente per ciascun esercizio, delle entrate e delle economie di spesa destinate al ripiano del disavanzo;
- f) l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo.

Il piano di rientro dal disavanzo è sottoposto al parere del collegio dei revisori.

Con periodicità almeno semestrale il presidente/sindaco trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori.

La relazione del primo semestre può essere allegata alla variazione di assestamento se approvata entro il termine previsto dall'art. 50, comma 1, del presente decreto per le regioni, le province autonome, e i loro organismi ed enti strumentali, e dall'art. 175, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali.

La relazione di fine esercizio può essere inserita nella Relazione sulla gestione al rendiconto.

Il piano di rientro che individua puntualmente i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare a seguito dell'attuazione del piano di rientro nel corso di ciascun esercizio, consente di verificare l'importo del disavanzo ripianato annualmente e di distinguerlo dall'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio. Le informazioni necessarie per tale verifica possono essere riportate anche nella Nota integrativa al bilancio di previsione

Il piano di rientro non realizzato, in tutto o in parte, nel corso di un esercizio, che ha determinato il mancato ripiano, totale o parziale, del disavanzo previsto per tale esercizio, deve essere aggiornato nel rispetto dei limiti di durata del piano originale. Il piano è aggiornato con le stesse modalità previste per la sua approvazione. Il piano di rientro non aggiornato non è in condizione di svolgere la propria funzione e non può continuare ad autorizzare il ripiano pluriennale del disavanzo.

9.2.26 Se in occasione dell'approvazione del rendiconto il disavanzo di amministrazione non è migliorato rispetto al disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall'ultimo periodo dell'articolo 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle Regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale.

A tal fine:

a) è considerato ripianato il disavanzo applicato in via definitiva al bilancio di previsione per il quale, nel corso dell'esercizio, sono state pienamente realizzate le operazioni individuate nel relativo piano di rientro, per un importo pari ai maggiori accertamenti di entrata e ai minori impegni registrati nelle scritture contabili se puntualmente previsti nel piano di rientro (o nella Nota integrativa al bilancio di previsione). Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alla componente del disavanzo cui il piano di rientro si riferisce;

b) il disavanzo non ripianato è pari alla differenza tra l'importo iscritto in via definitiva alla voce "Disavanzo di amministrazione" nel bilancio di previsione per l'esercizio cui il rendiconto si riferisce e il disavanzo ripianato di cui alla lettera a), salvo quanto previsto dal paragrafo 9.2.28;

c) l'ulteriore disavanzo è costituito dal nuovo disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio, indicato come "Disavanzo dell'esercizio N" nei prospetti di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione.

Nei casi in cui non è possibile verificare la realizzazione degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa previsti nel piano di rientro, il disavanzo ripianato è pari alla riduzione del disavanzo rappresentato dalla lettera E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione rispetto a quello della lettera E del rendiconto dell'esercizio precedente. Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 13;

Ai fini del presente paragrafo e del successivo, le Regioni e le Province autonome verificano la riduzione del risultato di amministrazione rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente al netto delle rispettive quote del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

9.2.27 Anche con riferimento al disavanzo di amministrazione presunto, se non è migliorato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e presumibilmente non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione nel quale è stato determinato il risultato di amministrazione presunto, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo presunto è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall'ultimo periodo dell'articolo 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle Regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale. Per le modalità di determinazione del disavanzo non ripianato e dell'ulteriore disavanzo si rinvia al precedente paragrafo. Nei casi in cui non è ancora possibile verificare la realizzazione degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa previsti nel piano di rientro, il disavanzo ripianato è pari alla riduzione del disavanzo rappresentato dalla lettera E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione rispetto a quello della lettera E del rendiconto dell'esercizio precedente. Se il rendiconto dell'esercizio precedente non è ancora stato approvato si fa riferimento al rendiconto approvato in Giunta o a dati di preconsuntivo. Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 9.11.7 del principio applicato

della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 13. .

9.2.28 Il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo già approvato, ad esempio a seguito di sentenza, è assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione. Sono escluse dall'applicazione del principio le sentenze che comportano la formazione di nuove obbligazioni giuridiche per le quali non era possibile effettuare accantonamenti. È tardiva l'approvazione del rendiconto che non consente l'applicazione del disavanzo al bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si è formato.

9.2.29 Il disavanzo di amministrazione applicato al bilancio e non ripianato nell'esercizio precedente a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa. In ogni caso resta fermo il termine dei tre esercizi per il ripiano del disavanzo, mentre non si applica il limite della durata della consiliatura/legislatura regionale.

9.2.30 Il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro e dalla registrazione dei maggiori accertamenti o dei minori impegni previsti nel bilancio negli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. Pertanto, gli enti che hanno approvato un piano di rientro che individua le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni, alla fine di ciascun esercizio possono:

a) quantificare il maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente rispetto a quello applicato in via definitiva al bilancio di previsione;

b) verificare se tale maggiore ripiano è determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro per gli anni successivi;

c) ridurre il disavanzo da ripianare negli esercizi successivi per un importo pari al maggiore ripiano che rispetta la condizione di cui alla lettera b).

Nel caso in cui non sia possibile riferirlo ai piani di rientro, il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto.....

In merito alle attività di variazione al bilancio 2020 per l'attivazione della contabilizzazione del Fondo Funzioni fondamentali e della connessa applicazione nell'esercizio 2021 come quota di avanzo vincolato si specifica che:

Il fondo funzioni fondamentali è collegato alle indicazioni dell'articolo 106 del D.L. 34, e poi dall'art. 39 del D.L. 104, finalizzata a "concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza Covid-19". Il riparto tiene conto dei "fabbisogni di spesa", delle "minori entrate, al netto delle minori spese", nonché "delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese". Si tratta quindi di un ristoro di perdite di gettito e di maggiori oneri non altrimenti ristorati, connesso all'emergenza inedita dovuta alla pandemia da virus COVID-19 e alla crisi economica da questa innescata. L'assegnazione delle risorse del fondone, pur con qualche ambiguità segnalata dal riferimento alle "funzioni fondamentali" degli enti locali, non ha alcun esplicito vincolo di destinazione e va quindi intesa come strumento per mantenere, per quanto possibile, indenni dagli effetti della crisi le capacità di spesa ordinarie dell'ente locale. Sotto il profilo dell'imputazione contabile l'entrata è stata collocata nel Titolo II dell'entrata. L'art.39 del D.L. 104/2020 ha previsto che le amministrazioni beneficiarie del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, sono tenute a inviare entro il termine del 31 maggio 2021 al Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, una certificazione delle somme utilizzate. La legge di Bilancio 2021 ha previsto che le somme non utilizzate nel corso del 2020 confluiscono nell'avanzo vincolato di amministrazione. Le somme erogate nel 2020 e quelle che saranno erogate nel corso del 2021 (450 milioni oltre quelle previste nel prossimo decreto sostegni bis per il comparto Enti locali), sono destinate complessivamente a ristorare il biennio 2020-2021 dalle perdite di gettito, con una verifica complessiva alla certificazione del 31 maggio 2022. Sulla scorta della certificazione inviata entro il 31. 5.2021, non si rilevano somme accantonate nel Rendiconto 2020. Tali risorse sono rappresentate nell'allegato A2 degli schemi di rendiconto nel rispetto di quanto statuito al punto 13.7.2 dei principi contabili ovvero quando l'entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa gli importi relativi ai singoli capitoli di spesa sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa.

Nella sezione entrata e spesa del bilancio 2021-23, sono stati attivati i corrispondenti capitoli di pari importo.

Dai livelli di controllo effettuati dal sistema di finanziaria il disavanzo di amministrazione iscritto nel bilancio di previsione 2020 ha trovato integrale copertura finanziaria a seguito di minori spese correnti registrate e maggiori accertamenti esecutivi tributari e patrimoniali dell'anno 2020 e confermati per l'esercizio 2021. **Si confermano anche per il triennio 2021-23 le misure di intervento per il ripiano dei disavanzi approvati e riconosciuti con il Rendiconto 2019.**

- a. Attuazione di una politica mirata al massimo contenimento della spesa non obbligatoria ;
- b. Intervento finalizzati al recupero dell'evasione dei tributi locali ed alla lotta all'elusione anche mediante attivazione di procedure di riscossione per ingiunzione di pagamento;
- c. Interventi finalizzati alla riscossione dei crediti vantati dall'Ente nei confronti dei cittadini per autorizzazioni, concessioni o per l'utilizzo di beni o strutture comunali;
- d. Approvazione di atti per la determinazione delle tariffe per servizi a domanda individuale (ad. Es. mensa scolastica, utilizzo beni o strutture dell'Ente a copertura totale o parziale delle spese sostenute dall'Ente;
- e. Migliore gestione del contenzioso con costante monitoraggio dello stesso e/o la costituzione di un fondo rischi spese legali;
- f. Iscrizione nel bilancio 2021-23 di nuovi accertamenti anti-evasione TARI e Idrico e collegamento alle banche dati degli uffici Sviluppo Economico al fine di individuare nuove utenze non domestiche.

In merito al disallineamento temporale tra il bilancio di previsione e il rendiconto, relativamente all'applicazione dell'avanzo, si specifica quanto espressamente previsto all'art. 187 del TUEL – principi contabili 4/2 par. 9.2 e 4/1 par. 9.7): l'avanzo libero e destinato non possono essere utilizzati prima dell'approvazione del Rendiconto. L'avanzo vincolato invece riguardando somme accertate con specifico vincolo di destinazione può essere utilizzato (es. somme vincolate 2020 per funzioni fondamentali) prima dell'approvazione del rendiconto così come le somme dedicate alle anticipazioni di liquidità (fondo e quota capitale) – art. 187 commi 3.3 ter e DM 1 agosto 2019 e art. 1 comma 823 della legge di bilancio 2021 - legge n. 178/2020.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.64 in data 10/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019, chiuso con un disavanzo di amministrazione di € 7.490.466,12:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 135

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI COMISO

13/10/2020

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				13.984.451,18
RISCOSSIONI	(+)	0.477.279,68	25.124.717,59	31.601.997,27
PAGAMENTI	(-)	0.248.702,56	26.270.214,05	32.518.916,61
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			13.067.531,84
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			13.067.531,84
RESIDUI ATTIVI	(+)	28.381.009,60	14.022.452,14	42.403.462,74
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	15.429.253,78	9.475.842,85	24.905.096,63
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			529.918,56
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.094.512,18
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	(=)			28.945.468,81

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 136

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

COMUNE DI COMISO

13/10/2020

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:	
Parte accantonata	
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FCDE	19.857.418,29
FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' - FAL	15.491.743,08
FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	455.000,00
FONDO CONTENZIOSO	50.000,00
Totale parte accantonata (B)	35.854.161,95
Parte vincolata	
VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI	581.772,98
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00
VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI	0,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI ALL'ENTE	0,00
ALTRI VINCOLI	0,00
Totale parte vincolata (C)	581.772,98
Parte destinata agli investimenti	
Totale destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-7.490.466,12
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Il piano di copertura dei disavanzi approvato è il seguente:

COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZI			
2	Quota annuale del disavanzo da FCDE	Quota Annuale del disavanzo da FAL	TOTALE
ESERCIZIO 2020		€ 506.821,85	€ 506.821,85
ESERCIZIO 2021	10.796,70	€ 516.290,75	€ 527.087,45
ESERCIZIO 2022	10.796,70	€ 525.993,90	€ 536.790,60
ESERCIZIO 2023	10.796,70	€ 535.938,10	€ 546.734,80
ESERCIZIO 2024	10.796,70	€ 546.130,30	€ 556.927,00
ESERCIZIO 2025	10.796,70	€ 561.577,00	€ 572.373,70
ESERCIZIO 2026	10.796,70	€ 567.288,30	€ 578.085,00
ESERCIZIO 2027	10.796,70	€ 578.268,10	€ 589.064,80
ESERCIZIO 2028	10.796,70	€ 589.526,61	€ 600.323,31
ESERCIZIO 2029	10.796,70	€ 601.071,43	€ 611.868,13
ESERCIZIO 2030	10.796,70	€ 612.910,94	€ 623.707,64

ESERCIZIO 2031	10.796,70	€ 625.053,82	€ 635.850,52
ESERCIZIO 2032	10.796,70	€ 561.644,53	€ 572.441,23
ESERCIZIO 2033	10.796,70		€ 10.796,70
ESERCIZIO 2034	10.796,70		€ 10.796,70
ESERCIZIO 2035	10.796,69		€ 10.796,69
	161.950,49	7.328.515,63	7.490.466,12

Implicazioni sulla copertura del disavanzo derivante dal FAL (ex D.L 162/2019) – legge 106/2021 art. 52.

Muovendo dalle statuizioni della sentenza n. 4/2020 della Corte Costituzionale nonché della la recente Ordinanza n. 72 del 18 febbraio 2019 della Corte dei Conti - Sezioni riunite - Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 - Utilizzo della quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione - Norma di interpretazione autentica sull'esercizio della facoltà di utilizzo da parte degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità. - Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali);

Si da atto che la Sentenza n. 80/2021 della Corte Costituzionale , interviene nuovamente sulla disciplina dell'anticipazione di liquidità, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, commi 2 e 3, del DL 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8.

L'art. 39-ter del d.l. n. 162 del 2019, introdotto a seguito della sentenza n. 4/2020, dispone: "1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019. 2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio". La norma consente agli enti locali di sterilizzare gli effetti sul risultato di amministrazione del finanziamento della quota capitale oggetto di restituzione annuale, mediante la contropartita da stanziare in entrata sub specie di "utilizzo del risultato di amministrazione" (espressione che designa, in sostanza, un mero accantonamento contabile utile a preservare il pareggio finanziario di competenza), operando simmetricamente alle registrazioni contabili che consentono di neutralizzare gli effetti dell'accertamento dell'anticipazione nell'esercizio della sua concessione. Secondo i giudici costituzionali il combinato disposto delle norme censurate produce un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione con l'effetto di esonerare l'ente locale dalle appropriate operazioni di rientro dal deficit, che non vengono parametrize sul disavanzo effettivo ma su quello alterato dall'anomala contabilizzazione del fondo anticipazioni liquidità. Tale meccanismo, in quanto incidente in modo irregolare sul risultato di amministrazione, che rappresenta la base di partenza per la quantificazione del deficit e del livello di indebitamento, nonché per la definizione dell'equilibrio di bilancio, comporta la violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost.

Il meccanismo prefigurato dal comma 2 dell'art. 39-ter integra una violazione del principio di responsabilità democratica, in quanto, in luogo di un ripianamento rispettoso dei tempi del mandato elettorale, ne introduce uno che consente di differire l'accertamento dei risultati, ivi compresa l'indicazione di idonee coperture, oltre la data di cessazione dello stesso. Inoltre, considerato che il ripiano del disavanzo segue il medesimo ammortamento trentennale dell'anticipazione di liquidità, tale differimento comporta il trasferimento dell'onere del debito e del disavanzo dalla generazione che ha goduto dei vantaggi della spesa corrente a quelle successive, senza che a queste ultime venga trasmesso alcun beneficio connesso all'utilizzazione di beni

durevoli di investimento. Le disposizioni del comma 3 dell'art. 39-ter, prevedendo invece che il FAL sia utilizzato fino al suo esaurimento per rimborsare l'anticipazione medesima, ne consente una destinazione diversa dal pagamento dei debiti pregressi, già iscritti in bilancio e conservati a residui passivi, poiché sostanzialmente permette di reperire nella stessa contabilizzazione del FAL in entrata le risorse (in uscita) per il rimborso della quota annuale dell'anticipazione.

Si richiama infine la nota ricognitoria dell'IFEL del 3 maggio 2021 sugli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021 nel sistema dei comuni italiani e l'art. 52 della legge 106/2021 che statuisce la copertura del disavanzo delle anticipazioni FAL in 10 anni. Lo schema di bilancio e le previsioni finanziarie e contabili 2021-2023 del Comune di Comiso sono adeguate rispetto alle richiamate statuizioni ed al disavanzo di amministrazione presunto derivante da preconsuntivo 2020 (al netto del disavanzo da consuntivo 2019 già oggetto di un proprio piano di rientro) e che è stato già applicato al bilancio di previsione 2021-2023, mediante riduzione della spesa corrente delle missioni 04, missione 01, missione 03 e missione 12 e incentivando una più proficua attività di accertamento e riscossione delle entrate proprie.

Si riporta il nuovo schema di ripiano:

RIPIANO DEL DISAVANZO AGGIORNATO AL DM
1° SETTEMBRE 2021 (13° CORRETTIVO DEL
PRINCIPIO CONTABILE 4/2 DEL D.LGS.
118/2011)

				ri				
				Disavanzo da FAL e FCDE 2019	Disavanzo da consuntivo 2018	Disavanzo da riacc. straord.residui 2015	Disavanzo da preconsuntivo 2020 al netto del disavanzo da consuntivo 2019	TOTALE
PREVISIONE	2021	10.796,70	682.169,38	692.966,08	840.038,25	28.442,98	765.926,96	2.327.374,27
	2022	10.796,70	682.169,38	692.966,08	840.038,25	28.442,98	1.534.073,04	3.095.520,35
	2023	10.796,70	682.169,38	692.966,08	840.038,26	28.442,98	3.320.793,81	4.882.241,13
	2024	10.796,70	682.169,38	692.966,08		28.442,98		721.409,06
	2025	10.796,70	682.169,38	692.966,08		28.442,98		721.409,06
	2026	10.796,70	682.169,38	692.966,08		28.442,98		721.409,06
	2027	10.796,70	682.169,38	692.966,08		28.442,98		721.409,06
	2028	10.796,70	682.169,38	692.966,08		28.442,98		721.409,06
	2029	10.796,70	682.169,38	692.966,08		28.442,98		721.409,06
	2030	10.796,70	682.169,36	692.966,06		28.442,98		721.409,04
	2031	10.796,70		10.796,70		28.442,98		39.239,68
	2032	10.796,70		10.796,70		28.442,98		39.239,68
	2033	10.796,70		10.796,70		28.442,98		39.239,68
	2034	10.796,70		10.796,70		28.442,98		39.239,68
	2035	10.796,69		10.796,69		28.442,98		39.239,67
	2036					28.442,98		28.442,98
	2037					28.442,98		28.442,98
	2038					28.442,98		28.442,98
	2039					28.442,98		28.442,98
	2040					28.442,98		28.442,98
	2041					28.442,98		28.442,98
	2042					28.442,98		28.442,98
	2043					28.442,98		28.442,98
	2044					28.442,98		28.442,98

1. Per gli esercizi 2021-2022- 2023 la quota applicata di disavanzo a seguito della rimodulazione del programma di ripiano dei disavanzi risulta essere di Euro: €. 2.327.374,27 per l'esercizio 2021, €. 3.095.520,35 per l'esercizio 2022, €. 4.882.241,13 per l'esercizio 2023.
2. Sono rispettati gli equilibri di bilancio ex art. 162 del TUEL e legge 145/2018.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI.